

TESI DI LAUREA

***LA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEL TRUST***

JORDI DE STEFANO

Relatore: Chiar.mo Professor Fabio Marchetti

Co-relatore : Professor Federico Rasi

A.A. 2022-2023

# INDICE

## CAPITOLO 1 : LA DISCIPLINA CIVILISTICA DEL TRUST

- 1.1. ORIGINE DEL TRUST E BREVI NOTE STORICHE
- 1.2. IL TRUST NEL DIRITTO ITALIANO
  - 1.2.1. IL TRUST “INTERNO”
- 1.3. GLI ELEMENTI OGGETTIVI DEL TRUST
- 1.4. I SOGGETTI DEL TRUST
  - 1.4.1. IL SETTLOR O DISPONENTE
  - 1.4.2. IL BENEFICIARIO
  - 1.4.3. IL TRUSTEE O L’AMMINISTRATORE
  - 1.4.4. IL PROTECTOR O IL GUARDIANO

## CAPITOLO 2 : LA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEL TRUST NELLE IMPOSTE SUI REDDITI

- 2.1 L’ORDINAMENTO TRIBUTARIO ITALIANO ED IL TRUST
- 2.2 L’APPORTO DEI BENI AL TRUST
- 2.3 I CRITERI PER LA TASSAZIONE DIRETTA DEL TRUST: LA RESIDENZA FISCALE
- 2.4 LE EROGAZIONI PROVENIENTI DAL TRUST ESTERO
- 2.5 TRUST DI NATURA COMMERCIALE E NON COMMERCIALE
- 2.6 CLASSIFICA ED INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
- 2.7 TRUST TRASPARENTI
- 2.8 TRUST OPACHI
- 2.9 LA TASSAZIONE DEL TRUST OPACO NON RESIDENTE
- 2.10 LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI DA TRUST OPACHI COMMERCIALI  
DOPO LA CIRCOLARE 34/2022
- 2.11 LA QUALIFICA DEI REDDITI DEI BENEFICIARI DEL TRUST

## **CAPITOLO 3 : DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE : IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI**

- 3.1. BREVE CENNO SULL'IMPOSTA DI SUCCESSIONI E DONAZIONI.
- 3.2. EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'
- 3.3. LA POSIZIONE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE: LA CIRCOLARE 34/E
- 3.4. IL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: L'ATTRIBUZIONE DEI BENI AI BENEFICIARI
  - 3.4.1 ATTRIBUZIONI SENZA FORMALITA' E DIFFERENZA TRA DISTRIBUZIONI REDDITUALI E ATTRIBUZIONE DI NATURA PATRIMONIALE.
- 3.5 TERRITORIALITA' ED ATTI FORMATI ALL'ESTERO
- 3.6 L'IMPOSTA NELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI TRUST: TRUST " LIQUIDATORI" E " DI GARANZIA"

## **CAPITOLO 4 : L'APPLICAZIONE DELL'IVA E DELL'IRAP AL TRUST**

- 4.1 IL TRUST E LA SOGGETTIVITA' PASSIVA AI FINI IVA
- 4.2 LA RILEVANZA E L'APPLICABILITA' DELL'IVA AL TRUST
- 4.3 MODALITA' APPLICATIVE DELL'IRAP AL TRUST
- 4.4 L'IVIE E L'IVAFE ALL'INTERNO DELLA CIRCOLARE 34/E

## **CAPITOLO 5 : PROBLEMI E QUESTIONI APERTE**

- 5.1 IMPOSTE SUI TRAFERIMENTI: LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IN RELAZIONE AD ATTRIBUZIONI EFFETUATI DA TRUST GIA' ESISTENTI
- 5.2 CRITICITA' SULLA EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DEL MONITORAGGIO FISCALE
- 5.3 PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LA DISTINZIONE FRA REDDITI E PATRIMONI

## **CONCLUSIONI**

\*\*\*\*\*

## CAPITOLO 1 : LA DISCIPLINA CIVILISTICA DEL TRUST

### 1.1. ORIGINE DEL TRUST E BREVI NOTE STORICHE

### 1.2. IL TRUST NEL DIRITTO ITALIANO

#### 1.2.1. IL TRUST "INTERNO"

### 1.3. GLI ELEMENTI OGGETTIVI DEL TRUST

### 1.4. I SOGGETTI DEL TRUST

#### 1.4.1. IL SETTLOR O DISPONENTE

#### 1.4.2. IL BENEFICIARIO

#### 1.4.3. IL TRUSTEE O L'AMMINISTRATORE

#### 1.4.4. IL PROTECTOR O IL GUARDIANO

\*\*\*\* \* \* \* \* \*

### 1.1. ORIGINE DEL TRUST E BREVI NOTE STORICHE

E' stato opportunamente osservato che non c'è modo di capire il trust se non si studiano le sue origini<sup>1</sup>. Per tale motivo, occorre preliminarmente, seppure sinteticamente, soffermarsi sull'istituto del trust secondo l'originario modello inglese, per successivamente comprendere meglio le difficoltà riscontrate in Italia in ordine al recepimento di questo strumento anglosassone. Sebbene in tutti gli ordinamenti giuridici siano presenti fenomeni gestori, ogni configurazione presenta una serie di particolarità, le quali sono evidenti nell'istituto del trust: esso può ritenersi la "creazione più importante dell'equity" ed uno degli strumenti caratteristici del diritto anglosassone.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>M. C. MALAGUTI, *Il trust*, in *Atlante di diritto privato comparato*, a cura di F. Galgano, Bologna, 1992, p. 186; S. BARTOLI, *Il trust*, Milano, 2001, p. 57: "Trattasi infatti di un istituto giuridico così profondamente immerso nella storia del diritto inglese che un'indagine siffatta, lungi dall'essere connotata da un mero interesse antiquario, appare in grado di fornire indicazioni essenziali per lo studio di esso nelle sue moderne configurazioni".

<sup>2</sup>F. W. MAITLAND, *L'Equità*, (trad. di *Equity. A course of lectures*), a cura di A. R. Borzelli, Cambridge, Milano, 1979, p. 31; R. DAVID, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, a cura di R. Sacco, Padova, 2004, p. 276. Lo studio di questo modello in particolare non esaurisce la varietà di schemi di trust attualmente conosciuti ed applicati nel panorama giuridico, tanto che un autorevole studioso ritiene più corretto riferirsi alla categoria al plurale: M. LUPOI, *Trusts*, Milano, 2001, p. 9 ss: "Il plurale "trusts" serve in primo luogo a sottolineare il polimorfismo dell'istituto"; "il plurale "trusts" serve anche per sottolineare che la molteplicità delle esperienze legislative ha assunto una nuova dimensione (...) dovuta alla partecipazione alla "corsa al trust".

La nascita di questo istituto nel diritto inglese è dovuta a due storiche caratteristiche in cui i sistemi di common law differiscono dagli ordinamenti di diritto civile: da un lato, la diversa concezione del diritto di proprietà; dall'altro dalla convivenza di un doppio sistema di giurisdizione, articolato in Common Law ed Equity. Sotto il primo profilo, giova ricordare che secondo il diritto inglese, la proprietà è un insieme di facoltà e poteri da esercitarsi sul medesimo bene, ma che possono far capo a soggetti diversi: si determina, in questo caso, uno smembramento, una frantumazione del diritto di proprietà, perfettamente legittima: il diritto inglese infatti, non contemplando il principio secondo cui *duorum vel plurimum in solidum dominium esse non potest*, non pone alcun ostacolo logico o concettuale all'esistenza di due o più domini sul medesimo bene. Al contrario, nei sistemi di civil law, la proprietà è caratterizzata da pienezza ed esclusività, e non è scindibile in capo a soggetti differenti; anche se il proprietario può costituire a favore di un terzo diritti reali di garanzia o di godimento, tale facoltà rientra tra i poteri di disposizione del suo diritto. Inoltre, i diritti reali minori non debbono essere considerati come parte dell'inscindibile diritto di proprietà, ma come limiti che comprimono l'estensione dei poteri del proprietario, che mantiene comunque l'esclusiva titolarità del suo diritto.

Il secondo punto da tenere in considerazione è la duplice natura del diritto inglese, in cui convivono le Corti di common law e la Court of Chancery. L'Equity nasce allo scopo di colmare le lacune di giustizia delle Corti regie, e trova corpo nelle pronunce del Lord Chancellor, che, in quanto *keeper of the king conscience*, mitiga il rigore delle Corti di Westminster, decidendo *secundum equitatem*.

L'istituto del trust nasce nell'Inghilterra di Guglielmo I il Conquistatore, che promuove la realizzazione di un sistema accentrato dove la proprietà di ogni land può appartenere soltanto al sovrano. Le fondamenta della *law of property* nascono proprio in questo periodo, e partono dal concetto che tutta la terra è proprietà esclusiva del Re. Per mantenere il controllo sull'intero territorio, il Re

inizia ad affidare i fondi alla gestione dei signori locali di sua fiducia, i *lord* i quali, a sua volta, possono concedere le loro terre in godimento ad altri soggetti, denominati *tenants*, che si obbligano ad eseguire i cd. *Services*, ossia prestazioni in favore dei lords, denominati *incidents of tenure*, e consistenti in un dovere generale di fedeltà ed obbedienza.

Tra lords e tenants sorgono così nuovi rapporti denominati *free tenure*.<sup>3</sup>

Tali concessioni non possono essere assimilabili al trasferimento del diritto di proprietà immobiliare in capo al destinatario, ma si limitano ad attribuire poteri più o meno incisivi sull'uso e godimento delle terra, permanendo la titolarità della proprietà in capo al sovrano.

La diffusione di sub-concessioni porta ad un allontanamento progressivo del concessionario finale dal lord originario concedente, derivandone un'effettiva perdita di controllo del Re sulle proprie terre. Tale situazione porta al declino inarrestabile del rapporto di *free tenure* emergendo, nella prassi, in sostituzione, l'istituto dello *use*, che può definirsi come l'antenato del trust.

Tale nuovo "sistema" giuridico, consente di ovviare ai limiti del sistema feudale come: l'impossibilità di disporre dei propri beni con efficacia successiva alla morte, il divieto di essere titolari di proprietà immobiliari in capo a determinati soggetti, come i religiosi, il cd. *right of marriage*, secondo cui, se al momento della morte del tenant l'erede primogenito non avesse ancora contratto matrimonio, il futuro coniuge sarebbe stato scelto dal concedente, senza tralasciare la possibilità di aggirare il regime di tassazione vigente nell'ordinamento feudale.

Si diffonde rapidamente la prassi secondo la quale un soggetto A (*feoffer*) trasferisce la proprietà di *common law*, la cd. *legal ownership*, ad un soggetto B (*feoffee to use*) affinché amministri la proprietà a beneficio dello stesso A, o a vantaggio di un soggetto da lui designato, il beneficiario (*cestuy que use*). Il rapporto si basa su un atto di trasferimento denominato *feoffment with livery of seisin*, e attribuisce all'acquirente la *legal ownership*, mentre l'intesa

---

<sup>3</sup> L'aggettivo "free" si riferisce al fatto che il rapporto intercorrente tra tenant e lord rientra negli schemi tradizionali feudali, non essendo relativo a concessioni della terra in godimento a uomini in condizione servile, e da contrapporsi alla cd. *villenagium*, relazione corrente tra il signore locale ed i suoi servi della gleba.

fiduciaria rimane occulta. In tal modo, detti beni vengono sottratti all'esecuzione dei creditori del disponente, e viene raggirato anche l'allora vigente divieto di successione testamentaria in capo a costui<sup>4</sup>, posto che i limiti alla trasmissione della terra erano valevoli solo per gli atti *mortis causa*, e c'era invece assoluta libertà dispositiva per gli atti *inter vivos*.

L'atteggiamento delle corti di common di law di fronte alla diffusione di tale fenomeno è duplice: da un lato, si sanziona l'impiego fraudolento dello use, dall'altro iniziano a porsi problemi di tutela in caso di violazione da parte del feoffee degli obblighi derivati dalla costituzione dello use.

Di fronte alle carenze della common law, i soggetti che rivestono la posizione giuridica soggettiva di feoffer, traditi nella fiducia dai propri feoffees, sollecitano l'intervento del Cancelliere, che accorda loro tutela, non negando la proprietà legale ai feoffees, ma imponendoli di amministrarla secondo quanto originariamente pattuito, non potendosi ignorare l'esistenza di un pactum fiduciae e l'eventuale danno economico in capo al beneficiario. Viene così riconosciuta l'esistenza, in capo ai beneficiari, di una equitable ownership, tutelata da rimedi equitativi.

Lo use muta poi la sua struttura, evolvendosi in il cd. *use upon a use* (ossia un doppio use), per eludere il divieto sancito dallo Statute of uses, emanato nel 1535 da Enrico VIII. In base a questa legge, lo use diviene executed, cioè cessa di attribuire una equitable ownership ai beneficiari, e la trasforma ipso iure in legal estate, allo scopo di eliminare la figura del feoffee to use, considerato il beneficiario quale tenant direttamente subentrato al disponente. Mediante un doppio atto di trasferimento, diviene di nuovo possibile trasferire il titolo formale ad un soggetto, e l'interesse sostanziale ad un altro<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> S. Bartoli, *il trust*, cit., p.59. "se il tenant intendeva aggirare il divieto di testare in ordine al suo estate, non faceva altro che trasferire il proprio estate al feoffee to use, specificando che durante la vita di A il soggetto B avrebbe dovuto attribuire le rendite del fondo allo stesso A e che, dopo la morte di A, il soggetto B avrebbe dovuto trasferire l'estate al soggetto indicatogli da A"

<sup>5</sup> In altri termini, se A intende trasferire il suo estate a B per l'uso di D, viene a costituirsi un doppio uso, trasferendo l'estate, invece che a "B to the use of D", a "B to the use of C to the use of D". Di fronte a casi del genere, le Corti di Common Law si limitarono a rendere executed lo use a favore di C, e ad ignorare quello a favore di D, sia perché, trattandosi di un use di secondo grado, lo statuto non lo prevedeva, sia perché lo use a favore di D, in quanto tale, non avrebbe ricevuto tutela at law.

La pratica dello *use upon a use* determina di fatto l'inoperatività dello Statute of uses, che però sarà formalmente abrogato solo nel 1925. In seguito, si assisterà anche ad un mutamento nominalistico dei soggetti coinvolti: l'acquirente del *legal estate* assumerà il nome di trustee, ed il titolare dello *use e dell'equitable interest* quello di *cestui qui trust (beneficiary)*: le fondamenta del moderno istituto del trust si sono formate.

## 1.2 IL TRUST NEL DIRITTO ITALIANO

L'interesse degli operatori del diritto per il trust nasce in Italia dopo la ratifica della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985 (d'ora in avanti per brevità "Convenzione"), trasfusa nella L.16 ottobre 1989 n.364.<sup>6</sup>

La Convenzione è in vigore dal 1 gennaio 1992 per Italia, Regno Unito (+ colonie e territori), Australia, Canada, Malta, Paesi Bassi, Lussemburgo, San Marino (2006), Svizzera (2007), Principato di Monaco (2008).

Il *trust* è così definito "Ai fini della presente Convenzione, per *trust* s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente –con atto tra vivi o *mortis causa- qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato*"<sup>7</sup>

Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione il trust presenta le seguenti caratteristiche:

- a) I beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee (c.d. SEGREGAZIONE)
- b) I beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee; (c.d. RAPPORTO DI APPARTENENZA)
- c) Il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge (c.d. OBBLIGAZIONI FIDIUCIARIE)

---

<sup>7</sup> Articolo 2 Convenzione de L'Aja, 1° luglio 1985

E' innegabile che nell'ultimo ventennio si è assistito a un interesse della giurisprudenza e della dottrina per l'istituto del trust. Infatti, sotto il profilo giurisprudenziale si contano oltre 1000 decisioni negli ultimi diciotto anni. L'utilizzo di tale istituto giuridico nel nostro paese ha le seguenti finalità.

- Per tutelare la drammatica attualità dei genitori che vogliono assicurare il "dopo di noi" ai propri figli bisognosi di particolare assistenza, in applicazione della L. n. 112/2016;
- Nella separazione personale dei coniugi per garantire le obbligazioni di una parte;
- per programmare il passaggio generazionale dell'impresa familiare o della famiglia mantenendo una famiglia/azienda/immobile storico uniti nel tempo, considerato che la durata del trust in genere è lunga, anche senza termine finale;
- nelle procedure concorsuali;
- in materia finanziaria con la segregazione degli strumenti finanziari affidati alla indipendenza di un soggetto terzo-Trustee, patti di sindacato;
- per destinare beni (di qualsivoglia tipo) a qualsivoglia soggetto per finalità meritevoli di tutela;
- per realizzare opere benefiche (Charitable Trust, Trust Onlus)
  - o Trust per creare patrimoni destinati alla ricerca scientifica,
  - o Trust per la costruzione di Ospedali o loro reparti, ecc.

### 1.2.1 IL TRUST "INTERNO"

L'Italia, come si è in precedenza già osservato, ha bensì firmato e ratificato la Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, ma non ha mai emanato<sup>8</sup> una legislazione organica di natura civilistica in materia di trust (l'unica disciplina che mostra qualche assonanza con l'istituto del trust è quella del cosiddetto "vincolo di destinazione",

---

<sup>8</sup> Cfr. BUSANI, Italiani senza norma costretti a guardare all'estero, in *Il Sole 24 Ore*, 16 gennaio 2022.

normato dall'art. 2645-ter, c.c., introdotto dall'art. 39-novies, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273(3), convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51).

Il perimetro della produzione di effetti giuridici da parte di una fattispecie qualificabile come trust dal nostro ordinamento che, quindi, riconosca e tuteli, va idealmente divaricato a seconda che :

- si tratti di un trust istituito all'estero e regolato da una legge straniera (il quale si trovi a "operare" in Italia in ragione, ad esempio, della collocazione di alcuni beni facenti parte del patrimonio vincolato in trust ovvero per le pretese avanzate da un qualche soggetto coinvolto nell'operatività del trust – ad esempio, il beneficiario, il trustee o anche soggetti terzi rispetto al trust – che, per residenza o cittadinanza, abbia attinenza con il nostro ordinamento);<sup>9</sup> oppure che:
- si abbia il caso di un trust "interno" ovvero quel trust in cui tutti gli" elementi soggettivi e obbiettivi" sono "«legati ad un ordinamento che non qualifica lo specifico rapporto come trust (nel senso accolto dalla Convenzione), mentre esso è regolato da una legge straniera che gli attribuisce quella qualificazione»<sup>10</sup>

Ebbene, mentre, nella prima ipotesi, in forza della Convenzione dell'Aja , è pacifico che si debbano riconoscere e tutelare gli effetti giuridici i quali si producano in relazione alla operatività di quel trust nel nostro ordinamento, nel secondo caso, quello cioè del trust interno, la dottrina italiana si è trovata a dibattere se sia possibile o meno istituire in Italia un trust ( necessitando questo di essere disciplinato da una legge straniera, data la mancanza di una legge nazionale in materia) in forza del quale il disponente di nazionalità italiana( o straniero residente in Italia) vincoli beni siti in Italia, a favore di beneficiari di nazionalità italiana( o un soggetto di nazionalità straniera, ma residente in Italia).

---

<sup>9</sup> Angelo Busani -IL TRUST II ed

<sup>10</sup> LUPOI, Trusts, Milano, 2001, 546.

Prevalente è la tesi, a cui si conforma oltre che la prassi amministrativa<sup>11</sup> anche la massima parte della giurisprudenza, in cui la Convenzione dell'Aja oltre a contenere norme di diritto internazionale privato, conterrebbe anche norme di diritto materiale uniforme, con la conseguenza, in generale, che la sua ratifica da parte dell'Italia ha comportato che la normativa contenuta nella Convenzione è diventata (anche) la normativa interna italiana in tema di trust; e, con la conseguenza, in particolare, che è da (astrattamente) qualificare in termini di liceità e meritevolezza di tutela l'istituzione in Italia di un trust, privo di elementi di internazionalità (se non la legge straniera applicabile al trust), disciplinato ai sensi della Convenzione dell'Aja (e, quindi, di un trust regolato – ai sensi della Convenzione stessa – da una legge diversa dalla legge italiana, vuoi perché prescelta dal disponente nell'atto istitutivo del trust, vuoi perché individuata ai sensi delle norme suppletive dettate, sul punto della legge applicabile, dalla Convenzione dell'Aja)<sup>12</sup>

E' dato da sottolineare inoltre che se non si ammettesse il trust "interno" si determinerebbe una violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della costituzione italiana<sup>13</sup>.

Ci si chiede, infatti, perché mai un cittadino inglese potrebbe istituire, in Italia, un trust concernente beni siti in Italia e, al contrario, un cittadino italiano, ammettendo tale esclusione, non potrebbe.

Un'ulteriore argomentazione che consente di affermare la legittimità dell'istituzione di un trust interno deriva dal rilievo che la legislazione italiana (pur senza dedicare al trust una organica disciplina civilistica) ha più volte preso in considerazione il trust disciplinandone i suoi specifici aspetti.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Cfr. ad esempio, la Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, ove si osserva che «il trust non ha una disciplina civilistica interna ma trova tuttavia legittimazione a seguito dell'adesione dell'Italia alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364 e in vigore dal 1° gennaio 1992. La Convenzione si pone l'obiettivo di armonizzare le regole del diritto internazionale privato in materia di trust e, di fatto, ne attua il riconoscimento negli ordinamenti di civil law privi di una disciplina interna».

<sup>12</sup> Cfr. LUPOLI, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Milano, 2016, 263.

<sup>13</sup> Cifr. Angelo Busani -IL TRUST

<sup>14</sup> ""

Troviamo il primo riconoscimento del trust da parte del legislatore italiano nell'art 1, comma 74, legge 27 dicembre 2006, n. 296<sup>15</sup>, che ha modificato l'art. 73, D.P.R. 29 dicembre 1986, n. 917 (recante il testo unico delle imposte sui redditi) al fine di inserire «i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali» tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società<sup>16</sup>: è del tutto plausibile derivare dall'introduzione di questa norma l'argomentazione che il legislatore italiano, così disponendo, avrebbe dipanato ogni dubbio circa la legittimità del trust interno<sup>17</sup>.

### 1.3 GLI ELEMENTI OGGETTIVI DEL TRUST

Il processo dottrinale in materia di trust ha identificato la compresenza di elementi soggettivi e oggettivi.

Gli elementi oggettivi del trust sono: il trust fund ( o patrimonio vincolato) , la segregazione patrimoniale e la causa del negozio<sup>18</sup>.

Il *trust fund* è costituito da quella massa di beni mobili ed immobili che vengono segregati in *trust* al fine di perseguire gli obiettivi indicati dal *settlor* all'interno del *trust deed*.

---

<sup>15</sup> - Intitolata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".

<sup>16</sup> Ai sensi dell'art. 73, d.P.R. 29 dicembre 1986, n. 917, «[s]ono soggetti all'imposta sul reddito delle società: [...] b) [...] i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; c) [...] i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale [...]; d) [...] i trust [...] non residenti nel territorio dello Stato. 2. [...] Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 3. Ai fini delle imposte sui redditi si [...] considerano [...] residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi. [...]».

<sup>17</sup> - Cfr. LUPOLI, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Milano, 2016, 261

<sup>18</sup> F. P. Olivieri, *Il trust. Manuale tecnico operativo*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2018, p.29

Con tale espressione ci si riferisce al c.d. “vincolo di destinazione” che insieme alla “segregazione patrimoniale” costituiscono i principali elementi caratterizzanti del patrimonio vincolato.

Il “vincolo di destinazione, che si origina con l’istituzione di un trust, comporta che i beni e i diritti vincolati in trust e ogni loro frutto siano destinati al perseguimento dell’obiettivo, predeterminato dal disponente, con l’istituzione del trust<sup>19</sup>.

In altre parole, siano esclusivamente utilizzati (sia in senso materiale che in senso giuridico) allo scopo di ottenere il risultato per il cui raggiungimento il trust è stato istituito.

Approfondendo, invece, il concetto di “segregazione patrimoniale” questo viene chiaramente esplicitato all’interno della Convenzione dell’Aja nell’art. 2, comma 2, lett. A) ove, appunto, è sancito che «i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee».

Inoltre, visto che nell’art. 11, comma 1 della Convenzione viene statuito che «[u]n trust costituito in conformità alla legge specificata al precedente capitolo dovrà essere riconosciuto come trust» e che (comma 2) «[t]ale riconoscimento implica quanto meno che i beni del trust siano separati dal patrimonio personale del trustee», capiamo, quindi, che quando si parla di “segregazione” ci si riferisce al fatto che i beni e i diritti vincolati in trust costituiscono una massa distinta rispetto agli altri beni e diritti che compongono il patrimonio del trustee.

Ulteriore elemento caratteristico ed imprescindibile della segregazione patrimoniale, consiste nel fatto che, il patrimonio segregato in *trust*, può essere aggredito solo dai creditori del *trust*.<sup>20</sup>

L’effetto segregativo, quindi, si sostanzia nel fatto che i beni segregati nel *trust* non sono né aggredibili dai creditori personali del *trustee* né dai creditori personali del

---

<sup>19</sup> LUPOLI, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Milano, 2016, 9.

<sup>20</sup> S. Leuzzi, *Trust e mezzi di tutela in rapporto al “vincolo obbligatorio”*, cit. p.2

disponente, essendo tali beni destinati specificatamente a far fronte alle obbligazioni assunte per perseguire le finalità per cui il *trust* è costituito.

Emblematico, appunto, è il riferimento operato da una parte della dottrina relativo alla seguente circostanza: il bene che fuoriesce dal patrimonio del disponente è portatore di un marchio che ne determina l'utilizzabilità e la disponibilità futura legandolo, in maniera indissolubile, al perseguimento dei fini e degli scopi oggetto del *trust*<sup>21</sup>.

La segregazione patrimoniale, quindi, è lo strumento giuridico che serve a rendere effettiva la destinazione del patrimonio vincolato in trust, in vista del perseguimento degli «obiettivi» stabiliti dal disponente nell'atto istitutivo del trust<sup>22</sup>.

Detto ciò, l'ultimo elemento oggettivo del trust da analizzare è la causa che sorregge il negozio giuridico.

In punto, la Corte di Cassazione ha statuito che “la causa del relativo negozio sta nella conformazione funzionalmente orientata della proprietà”<sup>23</sup>, dichiarando che “Quel che conta è affermare che il regolamento negoziale col quale s'istituisce il *trust* è perfetto ed è efficace con la fissazione del suddetto vincolo di destinazione, che conforma i diritti, i poteri, le facoltà e gli obblighi del *trustee*, all'attuazione di esso programmaticamente preordinati, perché in tale fissazione il regolamento trova la propria ragion d'essere, ossia la propria causa”<sup>24</sup> e, tale causa, per consentire l'accesso dell'istituto in esame nel nostro ordinamento, deve essere lecita.

---

<sup>21</sup> S. Leuzzi, *Trust e mezzi di tutela in rapporto al “vincolo obbligatorio”, cit. 2*

<sup>22</sup> Cfr. Trib. Reggio Emilia, 14 maggio 2007 (su questa decisione cfr. BUSANI, *Trust salva-ristrutturazione*, in *Il Sole 24 Ore*, 17 maggio 2007)

<sup>23</sup> Cassazione civile, sez. VI, ordinanza, 18 marzo 2015, n.5322

<sup>24</sup> Cassazione civile, sez. VI, ordinanza, 18 marzo 2015, n.5322

Infatti, il negozio con cui si istituisce un *trust* è da qualificarsi come nullo per illiceità della causa quando il *trust* è istituito per perseguire fini che l'ordinamento non ritiene essere meritevoli di tutela.

L'analisi della causa concreta del negozio giuridico utilizzato per costituire il *trust* serve, da un lato, per verificare la bontà e l'ammissibilità di detto istituto nel nostro ordinamento e, dall'altro, consente di cogliere tutte le sfaccettature di questo istituto poliedrico che può essere utilizzato come mezzo di tutela della libertà individuale e per perseguire interessi apprezzabili.

Le considerazioni sopra svolte, relativamente alla causa del *trust*, sono assai importanti poiché il *trust*, al pari di ogni altra attività negoziale, può essere utilizzato per perseguire scopi fraudolenti che vanno dall'elusione delle disposizioni normative in materia fiscale al divieto del patto commissorio, fino al perseguimento del più turpe dei fini<sup>25</sup>. Proprio in considerazione di tali problematiche è assai importante vagliare a fondo la legittimità e l'ammissibilità della causa di un *trust*.

#### 1.4 I SOGGETTI DEL TRUST

In seguito all'analisi degli elementi oggettivi del trust è necessario procedere alla disamina di tutti i soggetti che intervengono in questo rapporto giuridico.

Gli elementi soggettivi del trust sono: il disponente/settlor, il beneficiario, l'amministratore/trustee e il guardiano/protector.

##### 1.4.1 IL SETTLOR O IL DISPONENTE

Partendo dal testo della convenzione all'art. 2, comma 1, si rileva che “[a]i fini della presente, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente [...]» viene quindi definito “settlor” o “disponente”:]” il soggetto dalla cui volontà emerge l'istituzione del trust e da essa origina il vincolo di destinazione su determinati beni o diritti o una dato insieme di beni e diritti che saranno

---

<sup>25</sup> F. P. Olivieri, *Il trust. Manuale tecnico operativo*, cit. p.34

amministrati dal trustee / amministratore a favore dei beneficiari dal disponente individuati.”

E' dovuta però, in una dimensione comparativa, una rilevante precisazione: difatti negli ordinamenti di lingua anglosassone non sempre il trust trae origine dalla volontà di un disponente, come accade, in particolare, nelle fattispecie dei trust non espressamente istituiti (tali sono, ad esempio, il resulting, il constructive o lo statutory trust): in queste ipotesi, dunque, non ricorre la presenza di un soggetto che (come accade nel caso del trust espressamente istituito) corrisponde alla figura del disponente (ovverosia, il settlor o trustor), in quanto detti trust risultano istituiti (non già per volontà di un soggetto, bensì, al contrario) per effetto di una sentenza giudiziaria o di una norma di legge e, quindi, in molti casi, anche contro la volontà di un soggetto.<sup>26</sup>

Autorevole dottrina ha evidenziato il fatto che qualunque persona giuridica o fisica può rivestire il ruolo di disponente a patto che sia dotata di capacità di agire.<sup>27</sup>

Si evidenzia, comunque, che il Tribunale di Modena-Sezione Sassuolo, con decreto dell'11 dicembre 2009 ha ammesso la possibilità per un soggetto incapace di agire di istituire un trust, previa autorizzazione del Tribunale e con l'aiuto di un tutore, al fine di provvedere alla tutela di tali persone.<sup>28</sup>

Ai fini della istituzione della trust, non si prescinde dal fatto che il disponente vanti necessariamente la proprietà (o altri diritti reali) o diritti di credito (si pensi alla dotazione al trust avente a oggetto una somma di denaro depositata in banca, il che, più tecnicamente, consiste nel vincolare in trust il relativo credito verso la banca depositaria) sui beni o diritti vincolati ma e' necessario che di questi possa legittimamente disporre.

Entrando più concretamente nei meccanismi funzionali del trust ci si chiede quali siano i doveri e i poteri del disponente.

---

<sup>26</sup> Angelo Busani, *Il trust* II ed.

<sup>27</sup> F. P. Olivieri, *Il trust. Manuale tecnico operativo*, cit. p.36

<sup>28</sup> F. P. Olivieri, *Il trust. Manuale tecnico operativo*, cit. p.37

A seguito dell'istituzione del trust da parte del disponente, quest'ultimo deve "togliersi di mezzo"<sup>29</sup> così che il trustee possa adempiere agli obblighi fiduciari a lui imposti nell'atto istitutivo per il raggiungimento degli interessi dei soli beneficiari.

In secondo luogo, il disponente deve garantire che la composizione del trust fund sia adeguata al perseguimento degli obiettivi prefissati nell'atto istitutivo e, in corredo a tale dovere, si aggiunge quello di rimuovere gli eventuali ostacoli che si dovessero frapporre tra l'istituzione del trust e la sua concreta attuazione.<sup>30</sup>

Per quanto concerne i poteri del disponente si osserva che, tendenzialmente, si consente a quest'ultimo di riservarsi poteri più o meno ampi, da esercitarsi nei confronti del trustee ovvero direttamente sul patrimonio vincolato in trust, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- (i) il potere di nominare o revocare il trustee,
- (ii) il potere di nominare gli amministratori di società controllate dal trust,
- (iii) il potere di compiere atti di gestione relativamente ai beni inclusi nel trust fund,
- (iv) il potere di nominare e di revocare i guardiani,
- (v) il potere di sostituire la legge regolatrice del trust con un'altra legge,
- (vi) il potere di introdurre limitazioni ai poteri del trustee.

Il disponente/settlor ha il potere di influire sul trustee anche per il tramite della letter of wishes. La letter of wishes è costituita dall'insieme di indicazioni fornite dal disponente al trustee sotto forma di un atto di soft law.

Il disponente, dopo aver costituito il trust, può ancora influire sulle scelte e sull'operato del trustee tramite lo strumento della letter of wishes che, però, non comporta per il trustee l'obbligo tassativo di adeguarsi alle ulteriori volontà del settlor.

---

<sup>29</sup> Angelo Busani, *Il trust* II ed.

<sup>30</sup> Cfr. VALAS, *Il disponente*, in Monegat-Lepore-Valas (a cura di), *Trust. Aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone*, Torino, 2010, 171.

La ratio della letter of wishes consiste nel fatto che il settlor può influenzare l'operato del trustee senza, però, sostituirsi ad esso o ingerirsi nella gestione del trust fund in maniera eccessiva.

A tal proposito, autorevole dottrina ha evidenziato il fatto che il trustee, comunque, è tenuto a consultare il disponente e a tenere in considerazione le sue volontà relativamente alla gestione del trust<sup>31</sup>.

#### 1.4.2 IL BENEFICIARIO

Con il termine "beneficiario" si indica il soggetto, individuato dal disponente nell'atto istitutivo, che è titolare del diritto di ottenere i vantaggi e i benefici derivanti dalla gestione del trust fund.

In linea generale, quindi, sono beneficiari del trust i soggetti verso i quali il trustee è obbligato (amministrando i beni e i diritti vincolati nel trust) a erogare le rendite del trust o a attribuire (per intero o pro quota) il patrimonio del trust, il tutto secondo quanto prestabilito nell'atto istitutivo del trust<sup>32</sup>.

Le attribuzioni che l'atto istitutivo dispone, direttamente o indirettamente, a favore dei beneficiari, sono definite, con espressione riassuntiva, come le "posizioni beneficiarie"<sup>33</sup>.

Fatta eccezione per il c.d trust di scopo, che ontologicamente è privo di beneficiari, l'indicazione del beneficiario nell'atto istitutivo non può mancare<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> F. P. Olivieri, *Il trust. Manuale tecnico operativo*, cit. p.39

<sup>32</sup> Cfr. BARLA DE GUGLIELMI, I beneficiari: le posizioni beneficiarie, in Monegat-Lepore-Valas (a cura di), *Trust. Aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone*, Torino, 2010, 265; LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Milano, 2016, 131; ZANCHI, *Diritto e pratica dei trusts*, Torino, 2016, 54; ROTA-BIASINI, *Il trust e gli istituti affini in Italia*, Milano, 2017, 66.

<sup>33</sup> Angelo busani, *il trust II edb*

<sup>34</sup> Cfr. High Court of justice [Gran Bretagna], 9 maggio 2003, in *Trust*, 2004, 589, secondo cui «la società che abbia aperto due conti correnti vincolandoli in un trust auto-dichiarato a beneficio dei propri clienti e dei propri fornitori, potrà essere dichiarata dal giudice effettiva ed unica proprietaria dei fondi contenuti in essi quando, pur essendo stati rispettati i requisiti della certezza

Il Dott. Francesco P. Olivieri ha enucleato esaurientemente le tipologie di soggetti che possono essere beneficiari del *trust*: “ beneficiario espressamente identificato nell’atto istitutivo e dotato sia di capacità giuridica che di agire; beneficiario che, nel *trust* auto- dichiarato, coincide con lo stesso disponente; beneficiario non identificato *ab origine* ma nominato successivamente dal *settlor* o dal *trustee* oppure da un terzo, a seconda delle modalità previste dall’atto istitutivo; beneficiario non individuato ma individuabile come, ad esempio, nella fattispecie del nascituro o in una categoria ben determinata; in ultima istanza, è possibile menzionare il beneficiario incapace”.<sup>35</sup>

#### 1.4.3 IL TRUSTEE O L’AMMINISTRATORE

L’elemento soggettivo del *trust* che non può mai mancare è il *trustee*<sup>36</sup>.

Il trustee è il soggetto incaricato di amministrare il trust fund e, in corredo a tale funzione, deve perseguire quelli che sono gli scopi per cui il trust è stato costituito.

Per esplicitare che la gestione del patrimonio vincolato in trust da parte del trustee è finalizzata al perseguimento dell’«obiettiv[o]» indicato dal disponente nell’atto istitutivo del trust, si ricorre spesso all’espressione “gestione fiduciaria”, con la quale si intende, appunto, significare che il trustee si trova in una posizione di “potere-dovere” rispetto a detto patrimonio: vale a dire, il “potere” di amministrare detto

---

sulla dichiarazione di volontà (dalla quale deve emergere l’effettiva intenzione di istituire un trust) e della certezza circa la quantità e la natura dei beni vincolati, non sia stato rispettato il terzo ed ultimo requisito della certezza ed identificabilità dei beneficiari del trust»; Royal Court [Gran Bretagna] Jersey, 21 gennaio 2010, in *Trust*, 2011, 669, ove si decide che «secondo il diritto di Jersey, in assenza di beneficiari, o di una categoria nella quale si devono nominare i beneficiari, il trust è nullo *ab origine*; pertanto, non può trovare applicazione il potere di nominare nuovi beneficiari, in quanto non è possibile aggiungere beneficiari a un trust che non esiste; da questo punto di vista il diritto di Jersey si discosta da quello inglese».

<sup>35</sup> F. P. Olivieri, *Il trust. Manuale tecnico operativo*, cit. p.41

<sup>36</sup> G. F. Condò, *La figura del trustee*, in “*Trusts e attività fiduciarie*”, n.2, del 2007, pp. 20 qui p. 1

patrimonio in funzione dell'adempimento del "dovere" di perseguire il predetto «obiettiv[o]». <sup>37</sup>

La posizione giuridica del trustee è tecnicamente qualificabile, volendo utilizzare espressioni consonanti con i principi del nostro ordinamento, come quella di proprietario formale <sup>38</sup> del trust fund.

Ne discende il fatto che il trustee ha la facoltà di amministrare i beni esercitando tutti i diritti dominicali tipici del proprietario che devono, però, essere perimetrati dagli obiettivi stabiliti dal disponente nell'atto istitutivo e, quindi, in definitiva, ad avvantaggiare i beneficiari <sup>39</sup>.

Nell'espletamento del suo compito il trustee è investito da una serie di diritti e doveri.

Per quanto riguarda i primi si ricorda, in via generica, che tale soggetto ha diritto a ricevere un compenso e ha la facoltà di attribuire deleghe, i cui presupposti e limiti sono diversamente individuabili a seconda della legge applicabile al trust (oltre che nell'atto istitutivo).

Mentre relativamente ai doveri il più importante è, certamente, l'obbligo di conservazione ed incremento della trust property.

---

<sup>37</sup> Angelo Busani, *il trust* II ed.

<sup>38</sup> ""

<sup>39</sup> Cfr. Royal Court Jersey, 19 dicembre 2019, in *Trust*, 2020, 3, 329, secondo cui «qualora il trustee per ragioni di risparmio fiscale trasferisca i beni dal fondo in trust a una struttura societaria costituita ad hoc per poi porre termine al trust, la Corte può annullare l'intera operazione se il trustee si è determinato senza ottenere alcun parere e dunque senza considerare i diritti dei beneficiari, i quali peraltro erano ignari della portata dell'operazione, per effetto della quale passavano da un trust a una struttura societaria svincolata dall'obbligo di rendiconto».

Il trustee ha, dunque, il dovere di prendere (e mantenere) il possesso dei beni oggetto di trust<sup>40</sup> e di custodirli per conservarne l'integrità, sia materiale, sia giuridica<sup>41</sup>.

A titolo esemplificativo, il trustee è obbligato a:

- a) esercitare (non con sfrontatezza, ma con l'avvedutezza occorrente nel caso concreto)<sup>42</sup> le azioni a tutela della proprietà e del possesso dei beni e dei diritti che costituiscono la trust property, in modo da evitare qualsiasi loro pregiudizio, in diritto e in fatto;
- b) assicurarsi che i beni vincolati in trust siano oggetto delle occorrenti opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- c) preservare ed esercitare le posizioni giuridiche attive "pendenti" (quindi, ad esempio, riscuotere, alla scadenza, i crediti facenti parte del patrimonio vincolato in trust ed esercitare tutte le azioni occorrenti per cautelarsi nel caso dell'altrui inadempimento: in ipotesi, l'azione di adempimento, l'azione di risoluzione, l'escussione di garanzie, le azioni cautelari, conservative ed esecutive, eccetera).<sup>43</sup>

Il trustee, inoltre, deve fare in modo – ad esempio, attraverso la tenuta di un adeguato rendiconto – che i beni e i diritti vincolati in trust, ivi compresi quelli che risultano dalla trasformazione giuridica e materiale dei beni e dei diritti

---

<sup>40</sup> - Cfr. BARTOLI, *Il trust*, Milano, 2001, 211.

<sup>41</sup> - Cfr. BARTOLI, *Il trust*, Milano, 2001, 211; GRAZIADEI, *Diritti nell'interesse altrui. Undisclosed agency e trust nell'esperienza giuridica inglese*, Trento, 1995, 343.

Nell'ordinamento di San Marino, a tutela dell'integrità della trust property, l'art. 21, comma 1, legge 1° marzo 2010, n. 42, dispone che «[i]l trustee deve accertarsi che i beni in trust siano nella sua titolarità. Egli tutela l'integrità e il possesso dei beni in trust compiendo tutti gli atti necessari o utili a tal fine». Si consideri, altresì, che ai sensi dell'art. 35, legge 42/2010, «[s]e l'atto istitutivo non dispone diversamente, il trustee è tenuto ad assicurare i beni in trust che siano soggetti a perire o a essere danneggiati. I premi assicurativi e l'indennizzo possono essere imputati al capitale o al reddito, secondo le determinazioni del trustee».

<sup>42</sup> - Cfr. Trib. Firenze, 17 novembre 2009, in *Trust*, 2010, 2, 174, secondo cui «il trustee, innanzi a domande giudiziali proposte nei suoi confronti nella sua qualità, al fine di non pregiudicare la consistenza del fondo in trust, deve determinare di volta in volta quale posizione assumere nel giudizio, sia per ciò che concerne la stessa costituzione in giudizio, sia per quanto attiene la difesa da assumere, avendo sempre riguardo all'incidenza che la domanda proposta nei suoi confronti possa avere sul fondo in trust, all'apparente fondatezza della stessa o meno ed alla possibilità di recupero delle spese del giudizio».

<sup>43</sup> Angelo Busani, *il trust II ed*

originariamente vincolati in trust, non si confondano con il suo patrimonio personale<sup>44</sup>.

#### 1.4.4. IL PROTECTOR O IL GUARDIANO

Il guardiano/protector è l'ultimo elemento soggettivo del trust da prendere in considerazione.

Il guardiano viene nominato dal disponente affinché sorvegli il trustee e lo aiuti nelle scelte gestionali del trust.

La dottrina ha inquadrato il guardiano come soggetto che assume obbligazioni di natura fiduciaria e quindi non può, alla stregua del trustee, ottenere alcun vantaggio dall'attività svolta in relazione al trust<sup>45</sup>.

Il guardiano ha, quindi, una funzione generica di controllo del trustee.

Tale funzione può essere disciplinata in maniera più dettagliata nell'atto istitutivo, al fine di prevedere competenze più specifiche per il guardiano.

La dottrina ha individuato la necessità che i poteri del guardiano non siano tanto estesi in modo da alterare sostanzialmente l'attività discrezionalmente svolta dal trustee<sup>46</sup>.

La delicata questione della determinazione dei poteri del guardiano viene affrontata da una parte della dottrina considerato che, un'eccessiva concentrazione di poteri in capo allo stesso, può portare di fatto ad esautorare il

---

<sup>44</sup> - Cfr. BARTOLI, *Il trust*, Milano, 2001, 212.

La necessità di mantenere la separazione dei patrimoni, nell'ordinamento di Jersey, è stabilita dall'art. 21(6), *Trusts (Jersey) Law 1984*, il quale sancisce quanto segue: «(6) A trustee shall keep trust property separate from his or her personal property and separately identifiable from any other property of which he or she is a trustee».

Nell'ordinamento della Repubblica di San Marino, questa tematica è trattata nell'art. 21, comma 2, legge 1° marzo 2010, n. 42, il quale sancisce quanto segue: «2. Il trustee deve conservare i beni in trust separati da ogni altro bene nella propria disponibilità, inclusi quelli di pertinenza di altri trust».

<sup>45</sup> A. D'Alessandro, *Obbligazioni e responsabilità del guardiano di un trust interno*, in *"Trusts e attività fiduciarie"*, n.3 del 2010, pp. 9 qui p.2

<sup>46</sup> *Ibidem*

trustee dai propri compiti, portando alla creazione di una interposizione fittizia<sup>47</sup>. Come detto sopra, il trustee deve mantenere un certo potere discrezionale nella gestione del trust fund.

I poteri del guardiano sono molto ampi e possono essere ampliati o ristretti per il tramite dell'atto istitutivo del trust. Questi poteri, di norma, si sostanziano: nella possibilità per il guardiano di verificare il corretto operato del trustee, supportare il trustee e coadiuvarlo nello svolgimento delle attività inerenti al trust, assumere la funzione di garante per le scelte operate dal trustee, nominare o revocare il trustee, esercitare il potere di veto in relazione a decisioni prese dal trustee che possono pregiudicare il trust, garantire che il trust continui a perseguire gli scopi previsti anche in caso di morte o revoca del trustee<sup>48</sup>.

Il potere di veto del guardiano può spingersi incredibilmente fino a paralizzare l'attività del trustee<sup>49</sup>. Il trustee può, infatti, essere obbligato ad ottenere pareri vincolanti dal guardiano in relazione a certi atti di gestione del trust e su atti che possono compromettere la futura vita del trust<sup>50</sup>.

Il guardiano è anche gravato da importanti responsabilità nei riguardi di beneficiari, essendo un soggetto legato da rapporti fiduciari. La giurisprudenza di Common Law ha individuato alcuni principi in base ai quali verificare l'operato del guardiano.

Il guardiano deve essere al corrente di tutte le informazioni e fatti rilevanti prima di prendere qualsiasi decisione relativa al trust.

Il guardiano deve esercitare il suo potere in buona fede e senza essere in conflitto di interessi, le decisioni prese dal guardiano devono conformarsi ai limi previsti nell'atto istitutivo<sup>51</sup>.

---

<sup>47</sup> A. D'Alessandro, *Obbligazioni e responsabilità del guardiano di un trust interno*, cit. p.2

<sup>48</sup> F. P. Olivieri, *Il trust. Manuale tecnico operativo*, cit. p. 65

<sup>49</sup> A. D'Alessandro, *Obbligazioni e responsabilità del guardiano di un trust interno*, cit. p.3

<sup>50</sup> ibidem

<sup>51</sup> A. D'Alessandro, *Obbligazioni e responsabilità del guardiano di un trust interno*, cit. p.4

La dottrina è giunta a qualificare come contrattuale, a seguito di atti sia omissivi che commissivi, la responsabilità del guardiano nei confronti dei beneficiari del trust.<sup>52</sup>

La responsabilità del guardiano può derivare da negligenza, da imprudenza, da imperizia e da infedeltà. La dottrina ha chiarito che il guardiano non è un mandatario e che le sue obbligazioni derivano dal fatto di essere parte di un negozio fiduciario di Common Law.

Il guardiano può essere nominato direttamente nel momento in cui il trust viene istituito oppure, successivamente, in base alle disposizioni contenute nel trust deed.<sup>53</sup>

Parte della dottrina, infine, ritiene ammissibile la nomina di un guardiano persona giuridica<sup>54</sup>, mentre altra dottrina ritiene che il guardiano possa essere scelto solamente tra persone fisiche<sup>55</sup>.

\*\*\*\*\*

## CAPITOLO 2 : LA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEL TRUST NELLE IMPOSTE SUI REDDITI

2.1 L'ORDINAMENTO TRIBUTARIO ITALIANO ED IL TRUST

2.2 L'APPORTO DEI BENI AL TRUST

2.3 I CRITERI PER LA TASSAZIONE DIRETTA DEL TRUST: LA RESIDENZA FISCALE

2.4 LE EROGAZIONI PROVENIENTI DAL TRUST ESTERO

2.5 TRUST DI NATURA COMMERCIALE E NON COMMERCIALE

2.6 CLASSIFICA ED INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

2.7 TRUST TRASPARENTI

---

<sup>52</sup> ibidem

<sup>53</sup> F. P. Olivieri, *Il trust. Manuale tecnico operativo*, cit. p. 65

<sup>54</sup> A. D'Alessandro, *Obbligazioni e responsabilità del guardiano di un trust interno*, cit. p. 7

<sup>55</sup> F. P. Olivieri, *Il trust. Manuale tecnico operativo*, cit. p. 67

## 2.8 TRUST OPACHI

## 2.9 LA TASSAZIONE DEL TRUST OPACO NON RESIDENTE

## 2.10 LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI DA TRUST OPACHI COMMERCIALI DOPO LA CIRCOLARE 34/2022

## 2.11 LA QUALIFICA DEI REDDITI DEI BENEFICIARI DEL TRUST

\*\*\*\*\*

### 2.1 L'ORDINAMENTO TRIBUTARIO ITALIANO ITALIANO ED IL TRUST :

La complessità funzionale del trust ha originato nel nostro ordinamento ampi e approfonditi dibattiti, interessando sia la dottrina che il livello della prassi amministrativa, in merito alla disciplina fiscale applicabile.

Il primo riconoscimento normativo della autonoma soggettività IRES dei trust si ha con l'articolo 1, comma 74 lettera a) della legge 296 del 2006<sup>56</sup> ( legge finanziaria del 2007 che modifica l'articolo 73 del TUIR), inserendo i trust nella categoria propria degli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali ovvero possono essere ricompresi tra gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e tra le società e gli enti di

---

<sup>56</sup> . All' articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alle lettere b) e c), dopo le parole: "dalle società", sono inserite le seguenti: "nonché i trust,"; 2) alla lettera d), dopo le parole: "di ogni tipo," sono inserite le seguenti: "compresi i trust,"; b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali"; c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi".

ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello stato”<sup>57</sup>.

In particolare, ai fini della determinazione del reddito del trust, rilevano in Italia :

- per i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, in quanto “enti commerciali” ai sensi della lettera b), comma 1, dell'articolo 73 del Tuir, tutti i redditi ovunque prodotti;
- per i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, in quanto “enti non commerciali” ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 73 del Tuir, tutti i redditi ovunque prodotti;
- per i trust non residenti, i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, in quanto “enti non residenti” ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 73 del Tuir, salvo le seguenti ipotesi: i) beneficiario “individuato” residente e ii) beneficiario residente di trust opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata.<sup>58</sup>

L'inclusione del trust nel quadro giuridico rappresenta una base solida per regolamentare e disciplinare l'uso di tale istituto nel contesto della tassazione sui redditi. Tale classificazione, garantisce un richiamo chiaro e specifico al trust all'interno dell'ordinamento giuridico. Ciò è di notevole importanza perché evita l'interpretazione estensiva delle norme tributarie, che ha creato notevole incertezza nella dottrina, nella giurisprudenza e nella pratica amministrativa, come accade per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni e sui vincoli di destinazione.

---

<sup>57</sup> N. L. de Renzis Sonnino, “La soggettività passiva IRES del trust”, in *Teoria e pratica della fiscalità dei trust. Dottrina, casi e soluzioni operative*, pp 109-115 qui p. 109

<sup>58</sup> Circolare n. 34/ E roma, 20 ottobre 2022 “: Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta - Articolo 13 decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 - Recepimento dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità”

Sembra opportuno in tale punto della trattazione specificare che , prescindendo ora dalla loro residenza o dalla loro natura ( commerciale o non commerciale) , viene fatto riferimento alla tassazione di due principali tipi di trust: il trust opaco ed il trust trasparente. I trust trasparenti sono quelli in cui i redditi conseguiti dal trust sono direttamente imputati ai beneficiari ed in capo ad essi tassati, c.d. criterio di imputazione per trasparenza.

Il trust opaco, invece, è quella tipologia di trust privo di beneficiari di reddito individuati, i cui redditi sono imputati al trust e sono tassati anche in capo allo stesso trust.

Il reddito oggetto dell'intervento normativo e dell'intervento della prassi è il reddito del trust che va determinato applicando le norme previste per ciascuna tipologia di trust<sup>59</sup>. Il trustee è individuato dall'Agenzia come il soggetto che ,di volta in volta , è tenuto a determinare il reddito del trust e a stabilire quale parte del reddito va imputata ai beneficiari per trasparenza e quale parte invece va patrimonializzata nel trust<sup>60</sup>.

Se il reddito del trust è soggetto a tassazione alla fonte a titolo di imposta sostitutiva, tale reddito non concorre alla base imponibile né in capo al beneficiario individuato né in capo al trust in quanto ha già scontato l'applicazione dell'imposta<sup>61</sup>.

Nell'ambito della disciplina impositiva del reddito e , come approfondiremo in seguito, anche a quella ai fini delle imposizioni indirette, di notevole importanza assumono le circolari emanate dalla Agenzia delle Entrate.

In primis, la circolare 48\E del 2008 che, a seguito della legge finanziaria 2007 e al conseguente riconoscimento dell'autonoma rilevanza tributaria ai fini della imposta tipica della società, degli enti commerciali e non commerciali, si pone come

---

<sup>59</sup> M. Lupoi, "L'Agenzia delle Entrate e i principi sulla fiscalità dei trust", cit. p.2

<sup>60</sup> M. Lupoi, "L'Agenzia delle Entrate e i principi sulla fiscalità dei trust", cit. p.2

<sup>61</sup> M. Lupoi, "L'Agenzia delle Entrate e i principi sulla fiscalità dei trust", cit. p.2

atto ricognitivo della disciplina fiscale rilevante del trust, analizzandone questioni fondamentali e fornendo specifiche norme antielusive in materia.

Più recentemente, la circolare 34/E del 20 ottobre 2022, nella quale si premette di fornire indicazioni in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trust, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di imposizione indiretta, nonché delle modifiche normative introdotte dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 1241 in tema di imposizione diretta.

Spostando infine l'attenzione al contesto IRAP, il trust non è specificamente categorizzato all'interno di tale disciplina e da ciò discende la necessità di verificare, caso per caso, la sussistenza dei requisiti previsti dal D.lgs. 17 dicembre 1997 n. 446 agli articoli 2 e 3.<sup>62</sup>

## 2.2 L'APPORTO DEI BENI IN TRUST

La costituzione del trust si realizza, di regola, attraverso il trasferimento di beni e diritti.

La Circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E evidenzia come le conseguenze impositive dell'apporto variano in funzione della natura del disponente (imprenditore o non imprenditore) nonché della tipologia del bene o diritto destinato al trust.<sup>63</sup>

In primo luogo, la predetta Circolare prende in esame l'apporto eseguito da un imprenditore, evidenziando come esso consista in una destinazione di beni a finalità estranee all'impresa ricorrendo, quindi, a una fattispecie di oggettiva fuoriuscita dei beni dal regime fiscale dell'impresa, che impone di rilevare i componenti reddituali positivi o negativi relativi ai beni medesimi.<sup>64 65</sup>

---

<sup>62</sup> Vedi paragrafo § 4.3

<sup>63</sup> M.lupoi e T.tassani, commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>64</sup> ibidem

<sup>65</sup> In ragione della natura dei beni (merci o cespiti strumentali e patrimoniali) conferiti nel trust, emergeranno ricavi o plusvalenze imponibili o minusvalenze deducibili, rispettivamente, ai sensi degli artt. 85, comma 2 e degli artt. 58, 86 e 87 del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in seguito TUIR).

Il valore normale dei beni apportati nel trust diverrà quello fiscalmente rilevante per il trust medesimo e occorrerà farvi riferimento per computare eventuali componenti reddituali positivi o negativi, allorché tali beni vengano alienati da parte del trustee o – comunque, nel caso del trust qualificabile come commerciale- laddove fuoriescano dalla relativa sfera giuridica.<sup>66</sup>

Per il disponente- imprenditore , tale apporto di beni al trust è rilevante anche ai fini IVA ,in quanto, a rigore dell'art 2, comma 2 , n.5) del D.P.R 26 ottobre 1972 n 633 , è considerata cessione di beni la destinazione di questi ultimi “ ad altre finalità estranee all'impresa” e la relativa base imponibile andrà individuata guardando al “ prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”.<sup>67</sup>

L'apporto da parte del disponente- non imprenditore viene considerato come un atto in alcun modo qualificabile come una cessione a titolo oneroso e quindi, come viene delineato nella circolare 34/E sulla falsa riga della presente circolare 48/E del 2007 “l'apporto al trust di beni diversi da quelli relativi all'impresa, in assenza di corrispettivo, non... genera materia imponibile, ai fini dell'imposizione sui redditi “ in capo al disponente – non imprenditore.

Il valore di tale beni sarà quello fiscalmente rilevante che essi avevano per il disponente al momento dell'apporto.<sup>68</sup>

La circolare sopracitata individua, però, delle ipotesi eccezionali e tassative in cui l'apporto può risultare fiscalmente rilevante anche per il disponente- non imprenditore. E', ad esempio, il caso del trasferimento di titoli detenuti nell'ambito

---

I ricavi - in caso di apporto nel trust di beni merce - andranno quantificati applicando l'art.9 del TUIR e, quindi, avendo riguardo al relativo valore normale, come definito nei commi 3 e 4 della norma da ultimo menzionata.

Le plusvalenze (o le minusvalenze) discendenti dal conferimento di beni strumentali e patrimoniali saranno, del pari, determinate computando la differenza fra il ricordato valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto di detti cespiti.

<sup>66</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>67</sup> Art 13, comma 2, lett. C) del D.P.R n.633 del 1972

<sup>68</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

di un c.d. “rapporto amministrato o gestito” ex artt. 6 e 7 del D. Lgs 21 novembre 1997, n 461, che e’ in ogni caso considerato – in virtu’ di presunzione legale assoluta- eseguito a titolo oneroso.<sup>69</sup>

Data la mancanza di soggettività passiva del disponente non imprenditore ai fini IVA, nessun rilievo ai fini di tale imposta assume l’apporto nel trust eseguito da tale soggetto.

### 2.3 I CRITERI PER LA TASSAZIONE DIRETTA DEL TRUST: LA RESIDENZA FISCALE

La residenza fiscale è il criterio di collegamento tra lo Stato e il soggetto passivo a cui è richiesto l’assolvimento dell’imposta sui redditi.

Con l’intervento legislativo operato della legge finanziaria del 2007, i trust sono inseriti tra i soggetti passivi dell’ imposta sul reddito delle società.

Da questo dato si può, quindi, pacificamente dedurre l’applicabilità a pieno titolo del comma 3 dell’articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi in cui si elencano i criteri per determinare la residenza fiscale di un soggetto nel territorio dello Stato.

Stando al primo periodo del dato normativo, si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

Essendo il trust un istituto poliedrico caratterizzato da una particolare natura, nella circolare 48/E viene esplicitato che considerando le caratteristiche del trust, di norma, i criteri di collegamento al territorio dello Stato sono la sede dell’amministrazione e l’oggetto principale.<sup>70</sup>

Il primo criterio (la sede dell’amministrazione), risulterà utile per i trust che si avvalgono, nel perseguire il loro scopo, di un’apposita struttura organizzativa (dipendenti, locali, ecc.); nella sentenza della Cassazione Civile, sez. V . n.

---

<sup>69</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>70</sup> Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007

15184/2019, viene puntualizzato che la nozione di "sede dell'amministrazione", in quanto contrapposta alla "sede legale", è assimilabile alla "sede effettiva" di matrice civilistica, intesa come il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative, di direzione dell'ente e di convocazione delle assemblee e, quindi, come luogo stabilmente utilizzato per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente.

In mancanza, la sede dell'amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del trustee.

Stando alla circolare 48 / E , il secondo criterio (l'oggetto principale) è strettamente legato alla tipologia di trust. Se l'oggetto del trust (beni vincolati nel trust) è dato da un patrimonio immobiliare situato interamente in Italia, l'individuazione della residenza è agevole; se invece i beni immobili sono situati in Stati diversi, occorre fare riferimento al criterio della prevalenza. Nel caso di patrimoni mobiliari o misti, l'oggetto dovrà essere identificato con l'effettiva e concreta attività esercitata.<sup>71</sup>

La normativa fiscale domestica al comma 3 dell'articolo 73 TUIR <sup>72</sup> prevede due casi di presunzione di residenza fiscale nel territorio dello Stato dei trust istituiti in un paese non rientrante tra quelli con cui l'Italia ha un adeguato scambio di informazioni<sup>73</sup>, quando: almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano o nel caso in cui, successivamente alla costituzione del trust, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il

---

<sup>71</sup> Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007

<sup>72</sup> "Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato ... salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi".

<sup>73</sup> Non incluso nella lista prevista dall'art 1 del D.M del 4 settembre 1996

trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

Un trust, inoltre, può realizzare il presupposto impositivo in più Stati nel caso in cui, ad esempio, i beni che ne formano l'oggetto siano situati in uno Stato diverso da quello di residenza del trustee e da quello di residenza del disponente e dei beneficiari.

Ne consegue che il trust può dar luogo a problematiche di tassazione transfrontaliera con eventuali fenomeni di doppia imposizione. In tali ipotesi, per individuarne la residenza, si può fare riferimento alle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, le quali si applicano alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti che, in qualità di soggetti passivi d'imposta, subiscono una doppia imposizione internazionale.

Occorre rammentare che, ai fini convenzionali, il trust, in quanto soggetto passivo IRES, deve essere considerato «persona diversa da una persona fisica», ai sensi dell'art. 4, par. 3, del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, anche se non espressamente menzionato nelle singole convenzioni.<sup>74</sup>

Per quanto analizzato finora un trust è fiscalmente residente in Italia, ai fini delle imposte dirette, qualora ricorrano alternativamente le seguenti circostanze:

- abbia la propria sede organizzativa in Italia;<sup>75</sup>
- il trustee abbia il proprio domicilio fiscale in Italia;<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>75</sup> per fornire una analisi completa del dato normativo va indicato che al comma 5-bis dell'articolo 73 TUIR si considera esistente nel territorio dello stato la sede dell'amministrazione di società ed enti commerciali se tali enti sono controllati in maniera indiretta, ex articolo 2359 c.c., da soggetti residenti nel territorio dello stato oppure se sono amministrati da un consiglio di amministrazione i cui consiglieri sono per la maggior parte residenti nel territorio dello stato.

<sup>76</sup> Si evidenzia poi come nella circolare manchi un riferimento al caso, tutt'altro che raro in cui la gestione del trust sia affidata a due o più trustee . La dottrina argomenta che è necessario fare riferimento al luogo in cui i vari trustee si riuniscono al fine di assumere le decisioni relative alla gestione del trust .

- il trust abbia ad oggetto interamente o prevalentemente beni immobili situati nel territorio italiano;
- il trust eserciti effettivamente la propria attività nel territorio italiano;
- il trust sia stato istituito all'estero in un paese non white list e almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano;
- il trust sia stato istituito all'estero in un paese non white list e, successivamente alla sua costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.<sup>77</sup>

#### 2.4 LE EROGAZIONI PROVENIENTI DAL TRUST ESTERO

Nel diritto dei trust il beneficiario, soggetto nel cui interesse i beni sono gestiti dal trustee, può essere «di reddito» o «finale».

Assumendo che sia distribuito reddito prodotto dalla gestione del trust, il regime di tassazione disegnato dal legislatore è ordinariamente fondato sull'esistenza o meno nella fattispecie concreta di un beneficiario di reddito «individuato». Solo tale qualificazione, consente al percettore dell'erogazione di esprimere una capacità contributiva attuale, in luogo del trust, e quindi di integrare il possesso del reddito presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.<sup>78</sup>

Occorre dunque delineare i contorni del concetto giuridico di «beneficiario individuato», inteso come soggetto puntualmente indicato quale titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione del reddito non accantonato a capitale.

---

<sup>77</sup> Avv. Anna Maria Conti : “ la rilevanza fiscale del trust in italia al fine delle imposte sui redditi”: in <https://www.giontellaassociati.com/2020/03/05/la-rilevanza-fiscale-del-trust-in-italia-ai-fini-delle-imposte-dirette/>

<sup>78</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

Affinché il beneficiario possa considerarsi fiscalmente «individuato», alla sua puntuale indicazione nell'atto istitutivo deve accompagnarsi il diritto attuale e concreto - e non una mera aspettativa - di percepire il reddito del trust (o la quota dello stesso che gli spetta). Ciò che rileva è l'immediata ed originaria riferibilità del reddito ai beneficiari: il diritto all'assegnazione sorge ab origine in favore del beneficiario, il quale vanta, quindi, una posizione giuridica attuale e definita nei confronti del trust e del trustee con riferimento al reddito prodotto nel periodo d'imposta.<sup>79</sup>

Occorre poi tenere distinto il concetto giuridico di «beneficiario individuato» da quello di «titolare effettivo». Mentre il primo rileva ai fini dell'imposizione su redditi, il secondo, connesso agli obblighi di monitoraggio, identifica una relazione qualificata tra attività estere e soggetto residente, così da riscontrare una connessione tale da elevare il soggetto residente a centro di imputazione dei redditi prodotti e della relativa imposizione. Da cui consegue il dovere di tracciare, all'interno del quadro RW della dichiarazione dei redditi, gli «investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia».<sup>80</sup>

Ai fini della tassazione sui redditi vengono quindi individuate due principali tipologie di trust, quelli con beneficiari di reddito individuati (trust trasparenti) ed i trust senza beneficiari di reddito individuati (trust opachi). Solo in quest'ultima fattispecie i redditi prodotti dalla gestione del trust verranno attribuiti direttamente all'ente, e quindi assoggettati a tassazione in capo al trust quale soggetto passivo IRES. Il metodo di calcolo del reddito scaturisce dalle norme applicabili alla tipologia di ente alla quale il trust appartiene (i.e. commerciale residente, non commerciale residente, non residente). Al contrario, in ipotesi di trust con beneficiari individuati, a mente dell'art. 73, comma 2, del TUIR, i redditi vengono imputati a questi ultimi per trasparenza: «Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi

---

<sup>79</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>80</sup> Ibidem

conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali».<sup>81</sup>

Dalle norme citate emerge la distinzione tra le due tipologie di trust, gli «opachi» e i «trasparenti», in ragione del fatto che nel secondo caso «i beneficiari del trust siano individuati». La differenziazione non può essere effettuata ex ante, bensì vi si perviene a seguito di accurate analisi dell'atto istitutivo, degli eventuali atti integrativi successivi, del concreto comportamento adottato dai soggetti coinvolti e delle scelte operate effettivamente dal trustee.<sup>82</sup>

## 2.5 LA NATURA DEL TRUST: COMMERCIALE E NON COMMERCIALE

La qualificazione del trust come ente avente natura commerciale o non commerciale risulta, all' interno del nostro ordinamento giuridico, inevitabile in quanto da tale inquadramento deriva l' applicazione delle disposizioni specifiche necessarie a determinare la base imponibile.

Difatti se è ente commerciale residente, si applicheranno le disposizioni ai sensi dell' art.81 e ss. (titolo II, sezione I, capo II, t.u.i.r.); se invece, è ente non commerciale residente, si applicheranno le disposizioni ai sensi dell' art.143 e ss.(titolo II, sezione III, capo III, t.u.i.r).

Ma incominciando dall'analisi della disposizione, l' articolo 73 del testo unico sulle imposte dei redditi, ai commi 4 e 5, delinea quelli che sono i criteri da prendere in oggetto per dedurre la commercialità dell'ente.

In particolare, il comma 4 recita : “ L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.”<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>82</sup> ibidem

<sup>83</sup> Articolo 73 TUIR, comma 4

Il comma 5 continua specificando che: “ In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.” <sup>84</sup>

Nonostante tali disposizioni non siano specificamente riferite ai trust , autorevole dottrina sostiene che, dato il loro carattere sistematico, e stando alla necessità di certezza nell'ambito dei traffici giuridici , vadano comunque ad applicarsi a tutte le tipologie di enti previsti dai diversi commi dell'articolo<sup>85</sup> .

Essendo però il trust un istituto poliforme che mal si concilia con le figure previste negli ordinamenti civilistici<sup>86</sup>, risulta problematica la determinazione della natura commerciale o meno partendo dall'individuazione del suo oggetto esclusivo o principale , perciò, prima di tutto, risulta di fondamentale importanza analizzare con attenzione la finalità per cui il trust è stato istituito.

Si noti, infatti, come la costituzione di un trust è, nella maggior parte dei casi, orientata al perseguimento di un fine e non alla realizzazione di uno scopo<sup>87</sup> :il settlor vuole realizzare, da un lato, la segregazione patrimoniale e, dall'altro, la successiva destinazione ai beneficiari del risultato così conseguito<sup>88</sup>, sarà quindi necessaria una lettura attenta degli atti del trust , quali l'atto istitutivo, la letter of wishes ed il trasferimento di beni a favore del trust, per determinare l'oggetto dell'attività svolta <sup>89</sup> e , quindi, porre particolare attenzione al negozio giuridico che ha creato il trust, desumendo gli elementi che determinano la natura commerciale o non commerciale dell'attività svolta. <sup>90</sup>

---

<sup>84</sup> Articolo 73 TUIR, comma 5

<sup>85</sup> V. Stupia, “La qualifica del trust quale ente commerciale o non commerciale”, Teoria e Pratica della fiscalità dei Trust. Dottrina, casi e soluzioni operative, pp. 137-143 qui p. 139

<sup>86</sup> V. Stupia, “La qualifica del trust quale ente commerciale o non commerciale”, cit. p. 140

<sup>87</sup> G. Frasoni, La disciplina del trust nelle imposte dirette, cit. p. 19

<sup>88</sup> G. Frasoni, La disciplina del trust nelle imposte dirette, cit. p. 18

<sup>89</sup> V. Stupia, “La qualifica del trust quale ente commerciale o non commerciale”, cit. p. 140

<sup>90</sup> V. Stupia, “La qualifica del trust quale ente commerciale o non commerciale”, cit. p. 140

Dopo aver individuato , in base ai commi 4 e 5 dell'articolo 73 TUIR, quali sono i criteri a cui riferirsi per determinare la natura del trust, bisogna ora chiedersi quali sono le circostanze per cui un ente può essere definito commerciale.

Allo scopo di rispondere a tale quesito si segnala che, in una risoluzione della Agenzia delle Entrate, viene chiarito che: “ qualora l'ente svolga un'attività riconducibile tra quelle elencate all'art. 2195<sup>91</sup> del codice civile, il carattere commerciale dell'attività stessa si configura a prescindere dall'esistenza di un'organizzazione di impresa.”

Nell'ipotesi in cui l'ente effettui, invece, un'attività non riconducibile tra quelle dell'art. 2195 del Codice civile, al fine di accertare il carattere commerciale dell'attività posta in essere, è necessario verificare la sussistenza di un'organizzazione in forma d'impresa.

L'attività è esercitata con organizzazione in forma d'impresa quando, per lo svolgimento della stessa, viene predisposta un'organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento di un risultato economico.

La commercialità dell'attività svolta sussiste, quindi, qualora detta attività sia caratterizzata dai connotati tipici della professionalità, sistematicità e abitudine, ancorché non esclusiva.”<sup>92</sup>

La natura commerciale o meno dell'attività esercitata dal trust rileva anche ai fini dell'applicazione dell'IVA. Anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è più volte pronunciata sull'applicabilità dell'imposta e sulla classificazione di un'attività come commerciale o meno. A tal proposito, la Corte di Giustizia ha statuito che “Dall'articolo 2 della sesta direttiva, che determina la sfera di applicazione dell'IVA,

---

<sup>91</sup> Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

<sup>92</sup> Risoluzione n. 286/E, Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Roma, 11 ottobre 2007 p. 4

risulta che all'interno dello stato membro sono soggette a tale imposta solo le attività aventi carattere economico.”

In forza dell'articolo 4, n.1<sup>93</sup>, si considera soggetto passivo chiunque eserciti, in modo indipendente, una di queste attività economiche.

La nozione di 'attività economiche' è definita nell'articolo 4, n.2, nel senso che essa ricomprende tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi e, in particolare, le operazioni che comportino lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità<sup>94</sup>.

Nella sentenza, la Corte affronta il tema della determinazione della commercialità o meno dell'attività di acquisizione di partecipazioni societarie.

La Corte non individua in detta attività alcun indizio di commercialità dal momento che l'eventuale attribuzione del dividendo avviene sulla base della semplice titolarità del bene<sup>95</sup>.

Dalle sentenze della Corte emerge, comunque, che l'attività di negoziazione di titoli può assumere natura commerciale se il fine per cui sono effettuate tali operazioni è di avere un'ingerenza nella gestione dell'ente<sup>96</sup>.

La natura commerciale del trust pone problemi a livello dottrinale in relazione ai parametri da utilizzare e agli elementi da tenere in considerazione, mentre, a livello giurisprudenziale e di prassi amministrativa, l'individuazione della commercialità dell'ente è più agevole.

---

<sup>93</sup> Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari. La materia è oggi regolata dalla Direttiva 2006/122/CE del Consiglio del 28 novembre 2006

<sup>94</sup> Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sentenza del 20 giugno 1991, Polystar, causa C-60/91 in senso conforme Corte di Giustizia Unione Europea, Sentenza del 20 giugno 1996, Wellcome Trust Ltd, causa C-155/94

<sup>95</sup> V. Stuppia, "La qualifica del trust quale ente commerciale o non commerciale", cit. p. 138

<sup>96</sup> Ibidem

## 2.6 CLASSIFICA ED INDIVIDUAZIONE DEI BENIFICARI

La tematica inerente i meccanismi di tassazione del trust, essendo questo un rapporto giuridico e non un ente o un soggetto, ha da sempre rappresentato una problematica di non facile soluzione, incrementata dalla segregazione patrimoniale che tale rapporto crea, in quanto rende difficoltosa la ricognizione del soggetto passivo cui imputare i redditi, tant'è vero che, prima che il legislatore fiscale regolasse il fenomeno (con la legge finanziaria del 2007), erano state esplorate in dottrina varie ipotesi, come l'imputazione dei redditi al trust, al trustee oppure, almeno in certe circostanze ai beneficiari, mentre l'imputazione al disponente è stata perlopiù relegata ad ipotesi di simulazione o inesistenza del trust.<sup>97</sup>

Dopo la legge finanziaria del 2007, i trust sono stati inseriti nel testo unico delle imposte sui redditi, assimilati agli "enti" pubblici e privati, diversi dalle società, elevandosi ad autonomo centro di imputazione dei redditi derivanti dal suo patrimonio o dalla attività svolta.

Naturalmente, potendo essere il trust caratterizzato da una natura commerciale o non commerciale ed essere residente o meno in Italia, le regole di determinazione dell'imponibile varieranno in base a tali circostanze.

Come verrà approfondito nel paragrafo seguente, alla generale regola che vede il trust come autonomo soggetto passivo gravato dalla imposta sul reddito delle società, è posta una eccezione per i c.d. trust "trasparenti", con beneficiari individuati, ai quali si applicherà un regime di trasparenza non dissimile da quello delle società di persone.

Preliminarmente, a tale trattazione bisogna però specificare cosa si intenda per beneficiario "individuato" e se tale qualificazione sia unicamente necessaria ad applicare tale regime impositivo.

Nella circolare 34/E del 2022, ricalcando le parole della precedente circolare 6 agosto 2007 n. 48, viene detto che: "per beneficiario individuato è da intendersi il beneficiario di 'reddito individuato', vale a dire il soggetto che esprime, rispetto

---

<sup>97</sup> M.lupoi e T.tassani, commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

a quel reddito , una capacità contributiva effettiva. È necessario, quindi, che il beneficiario sia puntualmente ‘individuato’ e che risulti titolare del diritto di pretendere dal *trustee* l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza. Conseguentemente l’attribuzione effettiva al beneficiario individuato del reddito già tassato per imputazione in capo allo stesso non sarà imponibile dal momento che si tratta del medesimo reddito”<sup>98</sup>.

Per assumere la veste di trust “trasparente” non è, quindi, sufficiente che il beneficiario sia “individuato”, dovendo sussistere un requisito ulteriore, e cioè che sia possibile determinare esattamente quanta parte del reddito del trust debba essere trasferito, rendendo necessario che il beneficiario “ individuato” possa incondizionatamente disporre del reddito totale o di una sua quota.<sup>99</sup>

## 2.7. TRUST TRASPARENTI

Come descritto nei precedenti paragrafi, quando oggetto della trattazione sono i trust “trasparenti” si sta facendo riferimento , sostanzialmente, a quei trust in cui vengono specificatamente individuati i beneficiari <sup>100</sup> (nel caso di un trust senza beneficiari individuati il trust risulta titolare dei redditi prodotti e quindi esprime anche la relativa capacità economica oggetto di imposizione fiscale) dei redditi prodotti dal trust derivanti dal *trust fund* o dalla attività eventualmente svolta e si è anche detto, in via anticipatoria, come a questi ultimi si applichi un regime di trasparenza, in cui i redditi sono “ *in ogni caso*” imputati ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, modellato sul più noto meccanismo impositivo delle società di persone, in ossequio alla connotazione che assume il presupposto dell’imposta, costituito dal possesso di redditi.<sup>101</sup>

---

<sup>98</sup> Circolare agenzia delle entrate n. 34/E Roma, 20 ottobre 2022.

<sup>99</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>100</sup> Il beneficiario del reddito di trust deve essere individuato in maniera esatta e definitiva senza lasciare alcuna discrezionalità al trustee o al guardiano in relazione alla distribuzione del reddito. L’individuazione del beneficiario deve avvenire in maniera certa ed incontrovertibile all’interno dei documenti del trust oppure direttamente nell’atto istitutivo. Il diritto del beneficiario deve quindi essere certo e non sottoposto ad alcune condizione limitativa.

<sup>101</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

Nonostante questa apparente sovrapposibilità fra i due meccanismi di tassazione, le due ipotesi sono in realtà ben diverse sul piano dogmatico<sup>102</sup>.

Diversa è, infatti, la componente negoziale tra l'atto istitutivo di trust e quella che connota il contratto sociale ex art 2247 cod. civ.

La posizione del beneficiario, infatti, a differenza di quella del socio, non integra in alcun modo una partecipazione al compendio patrimoniale, nel caso oggetto di un conferimento funzionalizzato all'esercizio di una attività economica che deve produrre un utile da ripartirsi, nell'altro di una segregazione necessaria alla sua gestione finalizzata al sostegno di interessi che possono essere molteplici e del tutto indipendenti dalla (o, comunque, concorrenti e non direttamente immediati con la) apprensione da parte di taluno della ricchezza novella prodotta dalla sua utilizzazione.<sup>103</sup>

L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 73 del TUIR<sup>104</sup> predispone che, nel caso in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi prodotti dal trust sono da imputarsi a tali soggetti in relazione alla quota di partecipazione, da individuarsi facendo riferimento a quella indicata nell'atto di costituzione o in parti uguali se non vi sono disposizioni specifiche a riguardo<sup>105</sup>.

Qualora, quindi, avvenga l'individuazione puntuale e chiara del beneficiario del trust, vi è un diritto immediato e non limitato ad ottenere l'attribuzione di detti redditi, siamo quindi in presenza non di una remunerazione attesa ( e che poi si

---

<sup>102</sup> T.tassani, i trusts nel sistema fiscale italiano .

<sup>103</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>104</sup> Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

<sup>105</sup> M. Casalini, "L'imputazione per trasparenza dei redditi del trust ai beneficiari condizioni e conseguenze", in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust. Dottrina, casi e soluzioni operative*", a cura di N. de Renzis Sonnino e G. Fransoni, pp. 163-174, da qui p. 163

concretizza) rispetto ad un apporto partecipativo, quanto di un diritto di credito certo ed esigibile <sup>106</sup>.

In particolare, la figura del *trustee*, in questa circostanza, non esprime alcuna volontà in relazione alla devoluzione dei redditi ai beneficiari, dovendo solo fungere da tramite tra il trust ed i beneficiari del reddito prodotto.

Strettamente collegato all'assetto finora delineato è il tema della residenza.

Risulta pacifico che qualora si verificano le condizioni su descritte, non assume nessuna rilevanza la residenza del trust, quanto quella del beneficiario, che si vedrà attribuito il reddito ai fini della liquidazione dell'imposta, da computarsi secondo le regole proprie della relativa norma nazionale che lo contraddistinguono (IRES o IRPEF) esattamente come previsto dall'art 44, lettera g -sexies) del TUIR, secondo cui sono redditi di capitale tassati nel nostro paese quelli imputati al beneficiario di trust "anche non residenti".

Il regime di trasparenza viene definito dalla dottrina come fattispecie complessa nel quale rilevano due distinti momenti, quello della produzione del reddito in capo al trust, e quello della imputazione in capo al beneficiario. In coerenza con questo modello generale, la dottrina e la prassi amministrativa hanno affermato che, ai sensi dell'art.73, comma 2, TUIR, la determinazione del reddito imputato al beneficiario debba avvenire con riferimento al momento della produzione, quindi considerando i criteri di qualificazione e quantificazione in quanto riferiti al trust. In questo modo, a seconda che il trust abbia un oggetto commerciale o non commerciale, che sia residente oppure no, cambieranno le regole di determinazione del reddito che verrà imputato al beneficiario.

La circolare 34/E, in relazione alla determinazione del reddito e la sua qualificazione ai fini della conclusiva tassazione, constata che il trust resti, come pacificamente avviene nei casi di *trasparenza*, soggetto strumentale di quantificazione dell'imponibile, per la cui individuazione varranno, quindi, le modalità normative allo stesso riferite, sia rispetto all'applicazione della legislazione dello stato di

---

<sup>106</sup> M.lupoi e T.tassani, commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

riferimento( quindi quello estero), che riguardo a come le componenti della ricchezza fiscalmente rilevante vanno considerate.<sup>107</sup>

Data questa impostazione, risultano di particolare complessità le implicazioni che si ricollegano ai casi di trust esteri. In *primis*, in quanto il trust estero è il centro di quantificazione dell'imponibile, poi tassato sul beneficiario (italiano), saranno le regole dello stato di riferimento a determinarne tale grandezza, ma, più articolato, risulta la ricerca del sistema che porta alla individuazione di quali (in ragione del luogo della loro produzione) debbano essere i redditi oggetto di imputazione.<sup>108</sup>

Il chiarimento definitivo, rispetto ad alterne soluzioni precedenti, arriva dalla circolare 34/E che individua come quello da tassare in capo al beneficiario italiano sia tanto il reddito prodotto in Italia che all'estero da parte del trust trasparente (residente o non residente che sia), in quanto, non sarebbe configurabile che una parte della ricchezza sfugga a tassazione sulla base di dove questa risulta prodotta.

In quanto nella fattispecie di trust trasparente, in capo al beneficiario non si verifica una "corresponsione" o "erogazione", bensì una "imputazione" del reddito del trust in capo al beneficiario, la tassazione dei redditi da capitale del beneficiario non seguirà il "principio di cassa" previsto in via generale dall' art.45 TUIR per la determinazione del reddito imponibile da capitale, il quale prevede che sia tassato quanto effettivamente percepito. Essa, come approfondiremo nel paragrafo dedicato alla qualificazione dei redditi dei beneficiari (2.12), seguirà invece un' autonoma fattispecie di reddito da capitale che scaturisce dalla lettura dell' art.23, comma 1, lett.b), interpretato alla luce dell' art.44, comma 1, lett.g-sexies), per la quale varrà il "principio di competenza economica".

L'aspetto più problematico del regime di imputazione dei redditi dei trust "trasparenti", che rende disarmonico il regime impositivo di tali trust rispetto alla soggettività passiva IRES della fattispecie "opaca", viene puntualmente individuato e trattato dal Prof. Maurizio Lupoi nel commentario alla recente

---

<sup>107</sup> M.lupoi e T.tassani, commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>108</sup> Ibidem

circolare 34/E della Agenzia delle Entrate e che riguarda il tema della dissociazione tra la titolarità della fonte produttiva e spettanza del risultato economico.

È noto, infatti, che per la tassabilità è necessaria l'esistenza di una fonte produttiva e la titolarità, in capo al soggetto passivo, di quella fonte<sup>109</sup> ed è altrettanto possibile affermare che i beneficiari di un trust (trasparente o meno), nonostante possano vantare un diritto certo e incondizionato a ricevere dal *trustee* i redditi del trust, non hanno alcuna titolarità della fonte produttiva poiché, ad esempio, al contrario delle figure degli investitori in una società o degli stessi soci, non hanno effettuato nessun investimento di capitale<sup>110</sup> né partecipano allo svolgimento, da soli o insieme con altri, di alcuna attività economica per il tramite del trust.<sup>111</sup>

Il beneficiario delle utilità prodotte da un trust non riceve, quindi, una remunerazione avente natura reddituale a fronte di un impiego di capitale da parte sua, quanto una ipotesi di "reddito entrata" legalmente esclusa da imposizione, consistendo sostanzialmente in una liberalità indiretta.<sup>112</sup>

## 2.9 TRUST OPACHI

Diversamente dai trust trasparenti che presentano la peculiarità di avere beneficiari "individuati", titolari di un diritto certo e incondizionato a ricevere i redditi prodotti dal trust, i trust c.d. "opachi", caratterizzati dall'essere privi di beneficiari con le suddette caratteristiche, hanno una piena soggettività ai fini IRES<sup>113</sup> e, coerentemente, i redditi conseguiti sono determinati e tassati in capo al trust, quale unico soggetto passivo d'imposta, scontando attualmente<sup>114</sup> l'aliquota proporzionale del 24 per cento prevista dall'articolo 77 del TUIR, salvo il fatto che

---

<sup>109</sup> Cfr. N. Lipari, *il negozio fiduciario*, milano, 1964.

<sup>110</sup> Escluso il caso in cui il beneficiario coincida con il disponente

<sup>111</sup> M.lupoi e T.tassani, commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>112</sup> *ibidem*

<sup>113</sup> M.lupoi e T.tassani, commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>114</sup> Dato aggiornato all'anno 2023.

il trust percepisca redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta.<sup>115</sup>

Per la determinazione del reddito e delle relative imposte dovrà essere fatto riferimento alla natura del trust:

- se è ente commerciale residente si applicheranno le disposizioni ai sensi dell' art.81 e ss. (titolo II, sezione I, capo II, t.u.i.r.);
- se è ente non commerciale residente si applicheranno le disposizioni ai sensi dell' art.143 e ss.( titolo II, sezione III, capo III, t.u.i.r.);
- se è ente commerciale o non commerciale "non residente", si applicheranno rispettivamente le disposizioni ai capi IV e V, sezione III, capo III, t.u.i.r.<sup>116</sup>

Nel primo caso, trust opaco commerciale residente , l'imponibile sarà inquadrato per la sua totalità come reddito di impresa, scontando di conseguenza le relative regole applicative.

Con la circolare 34/E l'Agenzia delle Entrate assimila integralmente questa tipologia di trust alle società di capitali, in particolare per quanto attiene alla tassazione del reddito; difatti prima vengono tassati in capo al trust ed al momento della distribuzione a beneficiari finali vengono inquadrati, di fatto, come dividendi.<sup>117</sup> ( par. 2.11 )

Per i trust opachi non commerciali residenti , rimanendo immutata la disciplina descritta della Circolare 48/E del 2007, la determinazione dell'imponibile avviene ai sensi dell'articolo 143 TUIR, ovvero sommando i redditi posseduti dal trust stesso determinati con le regole delle singole categorie di riferimento, dunque, secondo un assetto che ricalca quello della tassazione ai fini IRPEF delle persone fisiche, ne discende la conclusione per cui la successiva attribuzione della ricchezza ai

---

<sup>115</sup> Ad esempio, nel caso di trust non commerciali, redditi finanziari tassati alla fonte con l'aliquota del 26 per cento.

<sup>116</sup> Artt. 151 e ss. e 152 e ss., t.u.i.r.

<sup>117</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

beneficiari non ha ulteriore rilevanza ai fini fiscali , altrimenti determinandosi una condizione di ingiustificata doppia imposizione.<sup>118</sup>

## 2.10 LA TASSAZIONE DEL TRUST OPACO NON RESIDENTE

Data la complessità intrinseca della fattispecie, molto articolato risulta il recente commento della circolare 34/E che ha ad oggetto il trattamento fiscale dei trust opachi non commerciali.

Essendo ricondotti nel novero dei soggetti passivi IRES <sup>119</sup> , trovano applicazione le regole previste dagli articolo 151<sup>120</sup> e 153<sup>121</sup> del TUIR e conseguentemente solo i redditi dagli stessi prodotti in Italia saranno oggetto di tassazione e ordinariamente, la relativa “ attribuzione” al beneficiario non dà luogo a tassazione in capo allo stesso.

Troviamo ,però, come espressamente prevede la lettera g-sexies del primo comma dell'articolo 44 del TUIR <sup>122</sup>, una eccezione a tale meccanismo impositivo, in cui le “ attribuzioni” a soggetti residenti in Italia<sup>123</sup> , assumono rilevanza reddituale in capo agli stessi e ciò nei casi in cui il trust opaco risulti residente in uno stato a fiscalità privilegiata ( c.d. *black list state* ) , prendendo come riferimento , per tale

---

<sup>118</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>119</sup> Con l' articolo 1 , comma 74 lettera a) della legge 296 del 2006

<sup>120</sup> Primo comma :” Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.”

<sup>121</sup> Primo comma :”” Il reddito complessivo delle società e degli enti non commerciali non residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.”

<sup>122</sup> Tale norma, introdotta dall'art. 13, comma 1, lettera a, del DL. 26 ottobre 2019, n. 124, per evitare che la localizzazione del medesimo in tali territori determini una sostanziale detassazione della ricchezza riferibile ai beneficiari nazionali, impone che in tal caso le attribuzioni a soggetti residenti in Italia devono essere tassate come redditi di capitale e secondo un criterio di cassa.

In particolare, la richiamata lettera g-sexies) , modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto, prevede che costituiscono redditi di capitale anche «i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73».

<sup>123</sup> Anche se non “ beneficiari individuati”

nozione, l'adattamento operato dall'Agenzia delle Entrate all'interno della circolare 34/E di quanto stabilito all'interno dell'articolo 47 bis del TUIR.

Pertanto, si legge nella circolare ora citata che, se il trust opaco è stabilito in uno Stato o territorio che, con riferimento ai redditi ivi prodotti, integra un livello di tassazione inferiore alla metà di quello applicabile in Italia<sup>124</sup>, in coerenza con l'interpretazione fornita già con la circolare 61/E del 2010, le "attribuzioni" di reddito da parte del trust al beneficiario sono assoggettate ad imposizione in capo allo stesso beneficiario come reddito di capitale e in base al criterio di cassa. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust estero corrisponde, comunque, l'imposizione in capo al beneficiario residente per le attribuzioni da parte del trust.<sup>125</sup>

Tale posizione interpretativa e la novella legislativa di cui all'articolo 44 del Tuir, trovano fondamento nella circostanza che trattasi di redditi che non subiscono una tassazione congrua nella giurisdizione di stabilimento del trust prima di essere attribuiti ai soggetti residenti in Italia.<sup>126</sup>

Le "attribuzioni" al beneficiario residente sono assoggettate ad imposizione in Italia sulla base del criterio di cassa che regola, in genere, la tassazione dei redditi di capitale, a differenza delle "attribuzioni" di trust trasparenti per le quali come detto vale il criterio di imputazione.<sup>127</sup>

Come si può leggere nel suo commentario, dedicato alla circolare 34/E, il Prof. Maurizio Lupoi identifica il profilo di maggiore criticità nella conclusione della Agenzia delle Entrate secondo la quale lo stabilimento di un trust in uno Stato UE o SSE sulla base dei criteri fissati dall'art. 73 TUIR, non costituisce condizione che consente di escludere de plano (come invece il dato testuale dello stesso art. 47-bis sembra chiaramente implicare) l'applicazione della disciplina in questione,

---

<sup>124</sup> Rispetto al profilo temporale, la (discriminante) comparazione in questione (da operare considerando il livello nominale di tassazione estera nel raffronto rispetto all'aliquota Ires vigente) debba effettuarsi con riferimento al momento in cui il reddito è prodotto (dal trust) e non in quello (che può essere, in effetti, anche molto successivo) nel quale lo stesso viene corrisposto al beneficiario residente

<sup>125</sup> Agenzia delle entrate, Circolare 34/E/2022

<sup>126</sup> Agenzia delle entrate, Circolare 34/E/2022

<sup>127</sup> Agenzia delle entrate, Circolare 34/E/2022

nell'ipotesi in cui il trust «in virtù della norma interna di tale Stato oppure della eventuale convenzione per evitare le doppie imposizioni da esso sottoscritta con uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, risulti residente in quest'ultimo Stato».». Altrettanto per la soluzione, che sempre l'Agenzia prospetta, secondo cui la citata previsione dell'art. 44 TUIR si applicherebbe anche ai trust «resident but non domiciled», cioè per quelli per i quali, pur essendo considerati stabiliti in uno Stato UE o SSE, i redditi prodotti «non subiscono in tale Paese alcuna imposizione», né alla stessa vengono sottoposti i suoi beneficiari italiani e ciò per la sussistenza di specifiche disposizioni previste dai relativi ordinamenti.<sup>128</sup>

L'idea di fondo che connota l'impostazione seguita nella Circolare è, insomma, quella per cui si deve guardare all'aspetto sostanziale della esistenza di una tassazione ridotta (nel senso di quella sensibilmente più attenuata secondo la misura normativamente fissata nell'art. 47-bis del TUIR) dei redditi in capo al trust, per giustificare, in caso di attribuzione, la loro rilevanza impositiva presso il beneficiario italiano. Così facendo si giunge ad una soluzione che non trova giustificazione sul piano sistematico allorché siano coinvolti Stati UE o dello SEE. In tal caso, infatti, da un lato, il principio di libertà di stabilimento rende «fisiologico» lo sfruttamento del differenziale di tassazione tra gli ordinamenti (ovvero la condizione che la norma assume come la patologia alla quale ovviare) e, dall'altro, la genuina (ed effettiva) fruizione di tale libertà (nel senso della effettività della condizione alla quale si correla, anche quando la collocazione territoriale dipendesse da una valutazione di convenienza sul piano tributario) è garantita, nella dimensione accertativa, dalle (in tal caso certamente attivabili) procedure di cooperazione amministrativa.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>129</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

## 2.11 LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI DA TRUST OPACHI COMMERCIALI DOPO LA CIRCOLARE 34/2022

Si leggeva nella Circolare n.48/E/2007 che “i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al trust prima dell’ individuazione dei beneficiari (quando il trust era “opaco”), non possono scontare una nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro distribuzione”<sup>130</sup>, in ossequio al divieto di doppia imposizione, sancito dall’ art. 163 TUIR <sup>131</sup>

Tale conclusione risultava pacifica ed era confermata anche dalla recente bozza di circolare riguardante la disciplina fiscale dei trust, diramata per la consultazione pubblica dell’11 agosto 2021 in cui si sottolineava che: “ nel caso di trust opachi residenti nel territorio dello stato, l’imposizione dei redditi da questi prodotti avviene una sola volta ed esclusivamente nei confronti del trust. Infatti, i redditi prodotti da trust opachi sono assoggettati ad IRES direttamente ed esclusivamente nei confronti del trust ” <sup>132</sup>.

Tuttavia con la circolare 34/2022 l’Agenzia delle Entrate ha mutato orientamento per quanto riguarda i trust commerciali c.d. opachi.

L’Agenzia delle Entrate, diversificando il proprio orientamento rispetto alle passate pronunce, ha affermato che i trust commerciali devono essere parificati alle società di capitali , cosicché’ alla tassazione IRES dei redditi prodotti dal trust dovrebbe sommarsi un ulteriore livello di tassazione ai fini IRPEF, allorché i redditi vengono erogati ai beneficiari del trust.<sup>133</sup>

---

<sup>130</sup> Agenzia delle entrate, Circolare n.48/E/2007, par. 4, p.19

<sup>131</sup> 1. La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.

<sup>132</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>133</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

Secondo l'agenzia, trattandosi per i beneficiari di redditi di capitale e nello specifico di un "utile di partecipazione"(dividendo), il trust dovrebbe operare una ritenuta a titolo di imposta del 26 per cento.<sup>134</sup>

Si legge, nella circolare in esame, al §. 3.2.1, che " Nel caso in cui il trust opaco si qualifichi come "commerciale", il reddito va determinato applicando le regole previste dagli articoli 81 e seguenti del Tuir in materia di reddito d'impresa, ivi inclusa la disciplina in materia di plusvalenze esenti (articolo 87) e di dividendi (articolo 89). Ne deriva che, in caso di distribuzione del reddito ai beneficiari "non individuati", si rende applicabile l'articolo 44, comma 1, lettera e)<sup>135</sup>, del Tuir, che prevede la tassazione come reddito di capitale degli utili derivanti dalla partecipazione al patrimonio anche di enti, diversi dalle società, assoggettati ad IRES, tra i quali rientrano i trust."<sup>136</sup>

Secondo il pensiero del Prof. Maurizio Lupoi , brillantemente esplicitato nel "Commentario alla Circolare 34/E" , tale affermazione non convince affatto, giacche' dall'applicazione al trust opaco commerciale della disciplina in materia di reddito d'impresa non " deriva alcuna conseguenza in capo ai beneficiari per i redditi erogati dal trust."

Per affermare la tassabilità dei redditi ricevuti quali "utili di partecipazione" [ art. 44, lettera e), TUIR] occorrerebbe dimostrare che i beneficiari di reddito del trust partecipano al capitale o al patrimonio del trust medesimo, ovvero che gli stessi hanno fatto dei conferimenti o degli apporti nel trust.<sup>137</sup>

Gli utili dovrebbero, in altre parole, scaturire da una fonte produttiva, rappresentata da una interessenza nel capitale di apporto dell'ente ma come

---

<sup>134</sup> Ibidem

<sup>135</sup> "Sono redditi di capitale: gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento"

<sup>136</sup> Circolare agenzia delle entrate 34/2022

<sup>137</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

chiaramente anticipato il “ capitale “ del trust costituisce un patrimonio segregato alimentato con apporti del disponente e non dei beneficiari di reddito.<sup>138</sup>

## 2.12 LA QUALIFICA DEI REDDITI DEI BENEFICIARI DEL TRUST

La Legge n. 296/2006, ha modificato l' art. 44, comma 1, lett. g-sexies), t.u.i.r., qualificando “automaticamente” come redditi di capitale, i redditi imputati ai beneficiari individuati del trust, in proporzione alla quota come stabilito nell' atto istitutivo, (o da successive *letters of wishes*) ovvero, in mancanza, in parti uguali, siano essi residenti o non residenti.

La dottrina ha espresso stupore per tale innovazione e non ha mancato di sollevare importanti quesiti e problematiche in relazione a tale determinazione.

In primo luogo, la dottrina ha evidenziato il problema che la qualificazione dei redditi imputati al beneficiario del trust come redditi di capitale, comporta una forzosa riconduzione di tali redditi nella categoria dei redditi di capitale per il solo fatto di essere redditi attribuiti al beneficiario di un trust.<sup>139</sup>

In secondo luogo, gli interventi della dottrina mettono in luce il fatto che la riqualificazione del reddito imputato al beneficiario come reddito di capitale, comporta l'applicazione delle regole relative alla determinazione di quella tipologia reddituale per tutta la ricchezza imputata al beneficiario del trust.

In maniera del tutto legittima, la dottrina si interroga in relazione a quale categoria reddituale sia necessario fare riferimento per determinare il reddito del beneficiario del *trust*.

Autorevole dottrina propende per la soluzione con cui si tiene conto della categoria reddituale di partenza, cioè quella a monte del *trust*, per determinare la base imponibile del beneficiario<sup>140</sup>.

Infatti, rimanendo graniticamente ancorati alla lettera della legge si arriverebbe all'incredibile situazione in cui un trust, esercente attività di impresa con beneficiari

---

<sup>138</sup> *Ibidem*

<sup>139</sup> N. L. de Renzis Sonnino, *Il trust ed i redditi dei beneficiari*, cit. p.4

<sup>140</sup> N. L. de Renzis Sonnino, *Il trust ed i redditi dei beneficiari*, cit. p.4

individuati, vedrebbe imputato il reddito da esso prodotto ai beneficiari che, essendo percettori di un reddito di capitale, non potrebbero dedurre da tale reddito i costi relativi alla attività di impresa<sup>141</sup>.

Alla luce della circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 , in seguito alle modifiche introdotte dal D.L 26 ottobre 2019, n.124, agli articoli 44 e 45 del TUIR , si rende necessaria l'analisi dell'imposizione riservata alle erogazioni effettuate dal trust estero al beneficiario residente.

Con riferimento ai trust opachi, si evidenzia che importanti novità sono state introdotte dall'articolo 13 del D.L 124 del 26 ottobre 2019 ( c.d. Decreto fiscale) per quanto concerne la distribuzione di somme a favore di beneficiari italiani da parte di trust esteri fiscalmente "opachi".<sup>142</sup>

Secondo la nuova formulazione, dopo avere mantenuto la previsione secondo cui assumono la qualifica di redditi di capitale «i redditi imputati al beneficiario di trust (trasparenti, N.d.R.] ai sensi dell'art. 73, comma 2, anche se non residenti», aggiunge che la medesima qualificazione reddituale va attribuita anche a «i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto stabiliti in Stati e territori a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'art. 73».

Se ne deduce che, a seguito della novella normativa, sono considerati redditi di capitale:

- i redditi imputati per trasparenza da trust, ovunque residenti, a beneficiari residenti;

---

<sup>141</sup> N. L. de Renzis Sonnino, *Il trust ed i redditi dei beneficiari*, cit. p.4

<sup>142</sup> Prima della riforma si procedeva alla estensione per analogia ( una c.d. interpretazione anti elusiva) della normativa riguardante la tassazione per trasparenza in presenza di c.d beneficiari individuati , ai sensi del combinato disposto degli articoli 73 comma 2 , ultimo periodo, e 44, comma 1, lett. g- sexies), del TUIR.

- i redditi corrisposti da trust o istituti aventi analogo contenuto residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, di cui all'art. 47-bis del TUIR , a percipienti residenti , anche qualora non possano essere considerati beneficiari individuati.<sup>143</sup>

Tale disposizione colma, sostanzialmente, quello che era un vuoto normativo in merito all'imponibilità o meno delle distribuzioni effettuate da trust opachi non residenti a favore di beneficiari residenti.

Il decreto include ,infine , una norma speciale che introduce una presunzione a favore dell' Amministrazione finanziaria intesa a facilitarne l'attività di accertamento.

Nello specifico, viene inserito all'interno dell'articolo 45 del TUIR, il comma 4-quater, secondo cui “ Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito.”

La citata disposizione - come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 34 - è finalizzata ad assicurare l'imposizione dei redditi anche nel caso in cui il beneficiario dell'attribuzione non riceva dal trustee elementi idonei ad individuare la parte imponibile come reddito di capitale dell'attribuzione ricevuta e che la norma detta una presunzione relativa, con la finalità di assicurare l'imposizione anche nel caso in cui il beneficiario della «attribuzione» effettuata dal trust opaco estero stabilito in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, non riceva dal trustee elementi idonei ad individuare la parte imponibile della stessa.<sup>144</sup>

Circa l'ambito soggettivo di applicazione, la Circolare fa un ulteriore importante chiarimento e cioè che:

- la presunzione legale relativa trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il beneficiario non sia individuato;

---

<sup>143</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>144</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

- per «trust esteri» devono intendersi i trust opachi stabiliti (rectius, fiscalmente residenti) in Stati o territori considerati a fiscalità privilegiata ex art. 47-bis TUIR.

Sul punto, la Circolare chiarisce che l'intero ammontare percepito dal beneficiario residente costituisce reddito di capitale qualora non emerga, da apposita documentazione contabile predisposta dal trustee, la distinzione tra (i) patrimonio, rappresentato dalla dotazione patrimoniale iniziale e da ogni eventuale successivo trasferimento effettuato a favore del trust, e (ii) reddito, costituito da ogni provento conseguito dal trust, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel trust stesso.<sup>145</sup>

Per consentire, dunque, la determinazione del reddito di capitale secondo l'art. 45 TUIR, il trustee dovrà consegnare al beneficiario (o ai beneficiari) copia di documentazione contabile ed extra-contabile dalla quale risulti la chiara distinzione della natura patrimoniale o reddituale delle attribuzioni effettuate.<sup>146</sup>

\*\*\*\*\*

### **CAPITOLO 3 : DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE : IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI**

3.1 BREVE CENNO SULL'IMPOSTA DI SUCCESSIONI E DONAZIONI.

3.2 EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

3.3. LA POSIZIONE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE: LA CIRCOLARE 34/E

3.4 IL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: L'ATTRIBUZIONE DEI BENI AI BENEFICIARI

3.4.1. ATTRIBUZIONI SENZA FORMALITA' E DIFFERENZA TRA DISTRIBUZIONI REDDITUALI E ATTRIBUZIONE DI NATURA PATRIMONIALE.

3.5. TERRITORIALITA' ED ATTI FORMATI ALL'ESTERO

---

<sup>145</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>146</sup> Ibidem

### 3.6. L'IMPOSTA NELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI TRUST: TRUST "LIQUIDATORI" E "DI GARANZIA"

\*\*\*\* \* \* \* \* \*

#### 3.1 BREVE CENNO SULLA IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Allo scopo di rendere completa l'analisi della tassazione indiretta in materia di trust, nell'ambito della imposta sulle successioni e donazioni, si rende necessaria una breve trattazione storica relativa a tale imposta.

Nel nostro ordinamento giuridico, l'imposta sulle successioni e donazioni è stata introdotta con il D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, subendo, nel corso del tempo, innumerevoli interventi normativi.

La prima modifica si ha da parte della legge 21 novembre 2000, n. 342, con cui da un lato è stata abolita la imposizione globale dell'asse ereditario e, dall'altro, è stato mantenuto in vita il prelievo relativo alle quote ereditarie e alle donazioni<sup>147</sup>.

Oltre a ciò, la legge n.342 del 2000 ha ridotto in maniera significativa le aliquote da applicarsi al momento del prelievo e ha abbandonato il criterio della progressività<sup>148</sup>.

Nell'ambito degli atti di trasferimento a titolo gratuito o mortis causa, l'imposta in esame è stata oggetto di intervento abrogativo con la legge 18 ottobre 2001 n. 383.

Secondo la lettera della norma, queste tipologie di trasferimenti (a titolo gratuito o mortis causa) rimanevano, comunque, soggetti all'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali (nella misura del 2 e 1 %) nel momento in cui si riferivano ad atti di trasferimento di beni immobili o a donazioni aventi un importo superiore a 350 milioni di lire a favore di soggetti non legati da alcun rapporto di coniugio o parentela entro il quarto grado.<sup>149</sup>

---

<sup>147</sup> D. Stevanato, La reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni: prime riflessioni critiche, "Corriere Tributario" n. 3 2007, pag. 247 qui p. 247

<sup>148</sup> Ivi p. 247

<sup>149</sup> F. Guffanti, Nuove aliquote, franchigie ed esenzioni nell'imposta sulle successioni e donazioni, "Corriere Tributario" n. 17 2007, pag. 1401 qui p. 1401

Con il Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262, avente ad oggetto disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, si ha, per la prima volta, la reintroduzione del tributo successorio-donativo, il quale, onde evitare il fenomeno di facile aggiramento dell'imposta, è stato collegato ai moduli dell'imposta di registro<sup>150</sup>, risultando però, come sostenuto da autorevole dottrina, alquanto una forzatura, poiché, da un lato, l'imposta di registro è un'imposta d'atto e colpisce gli atti avente contenuto patrimoniale relativamente alle formalità adottate mentre, dall'altro, il tenore dell'imposizione successoria dipende dal grado di parentela e dalla applicazione di franchigie<sup>151</sup>.

L'imposta di successioni e donazioni è stata oggetto, nel contesto dibattimentale avente quale scopo la conversione del decreto-legge sopracitato, di una totale riscrittura, perimetrata dal comma 47 al comma 53 dell'articolo 2 della legge di conversione n. 286 del 2006. In particolare, il comma 47 dell'articolo 2 della legge n. 286 del 2006 così recita: "è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, nel testo vigente alla data del 2004 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi 48 a 54"<sup>152</sup>.

A seguito della novella legislativa, vi sono state ulteriori modificazioni e integrazioni.

In primis, la Legge Finanziaria del 2007 (Legge del 27 dicembre 2006 n.296) apporta, ai commi 77 e 78 dell'articolo 1, talune integrazioni alla disciplina della Legge n. 286 del 2006 e, più recentemente, con la c.d. "Legge dopo di noi", ovvero Legge n.112 del 2016, è stata prevista l'esenzione totale (in presenza di particolari condizioni) dall'imposta sui vincoli di destinazione per le attribuzioni eseguite in favore di soggetti affetti da gravi disabilità.

---

<sup>150</sup> D. Stevanato, La reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni: prime riflessioni critiche, qui p. 247

<sup>151</sup> Ivi pag. 249

<sup>152</sup> Legge 24 novembre 2006, n.286

Iniziando, più nel dettaglio, l'analisi del collegamento fra l'imposta di successione e donazione ed il trust, si legge, ai commi da 47 a 49 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, che il legislatore, nel ripristinare tale imposta, ne ha previsto l'applicazione anche per gli «atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e la costituzione di vincoli di destinazione» e, come è noto, con la circolare n. 3/E del 2008, *“tra i vincoli di destinazione rientra anche la costituzione di trust”*, che si caratterizza, in quanto comporta la segregazione dei beni del *settlor*, in un patrimonio separato gestito dal *trustee*.

Per tale ragione, l'apporto di beni nel *trust* va assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale.<sup>153</sup>

Data questa conclusione, risulta necessario, in via prioritaria, individuare quale sia la manifestazione di capacità contributiva che rende giustificabile tale prelievo, in ossequio al principio sancito dall'articolo 53 della costituzione.

Parte della dottrina ha affermato come il presupposto del tributo successorio si ritrovi nell'ampio concetto della gratuità<sup>154</sup> e non più in quello della liberalità. Ulteriore presupposto per l'applicazione del tributo successorio è l'incremento patrimoniale conseguito dal beneficiario senza sacrificio.<sup>155</sup>

Le aliquote previste dalla norma tributaria vengono poi calibrate in relazione ai rapporti familiari esistenti tra beneficiari e disponenti<sup>156</sup>. E' quindi l'incremento

---

<sup>153</sup> Circolare 34/E 2022

<sup>154</sup> A. Contrino, *Riforma del tributo successorio, atti di destinazione e trusts familiari*, in *Rivista di diritto tributario*, 2007 pp. 19 qui. 4

<sup>155</sup> Ivi qui p. 4

<sup>156</sup> In particolare, vengono applicate le aliquote: del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro; del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro; del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia; dell'8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli

ricevuto dal beneficiario senza alcuno sforzo che esprime la forza economica che giustifica l'applicazione del tributo successorio sulla base dell'articolo 53 della Costituzione<sup>157</sup>.

Ne consegue che il trasferimento per mortis causa o quello che abbia natura gratuita, deve essere tassato nel caso e nella misura in cui ne consegua un quantificabile e tangibile arricchimento per il beneficiario.

In linea generale, essendo il trust caratterizzato da una complessa serie di attività giuridiche, risulta spesso problematica l'applicazione automatica dell'imposta sulle successioni e donazioni, per il fatto che i presupposti applicativi suddetti non sempre si verificano in modalità chiare ed immediate in relazione ad un trust.<sup>158</sup>

### 3.2 EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGGITTIMITA'

L'Agenzia delle Entrate, nelle circolari n. 48/E del 2007 e n.3/E del 2008, aveva evidenziato che: " «Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa. Ciò induce a ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga, sin dall'origine, a favore del beneficiario (naturalmente nei trust con beneficiario) e sia espressione dell'unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale" . Prendendo in base la suddetta prassi ne deriva che :

-l'atto istitutivo, con cui il disponente esprime la volontà di istituire il trust, laddove non contempri anche la segregazione di beni, è assoggettato a imposta di registro in misura fissa;<sup>159</sup>

---

altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia. Oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.

<sup>157</sup> A. Contrino, *Riforma del tributo successorio, atti di destinazione e trusts familiari*, qui pag. 4 cit.

<sup>158</sup> Si pensi al caso del *trust* auto-dichiarato in cui il disponente vincola una parte del proprio patrimonio per un certo scopo o ancora al trust in cui il disponente trasferisce i beni al trustee ma non individua i beneficiari finali, in questi casi è difficile individuare un indice di capacità contributiva sulla base del quale applicare l'imposta.

<sup>159</sup> Agenzia delle entrate, Circolare 34/E del 2022

- l'atto dispositivo, con cui il disponente vincola i beni in trust, è soggetto ad imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale dell'otto per cento (fatte salve aliquote diversificate e le franchigie in considerazione del rapporto di parentela tra disponente e beneficiario, al momento della segregazione), mentre il trasferimento dei beni ai beneficiari non realizza, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo e l'eventuale incremento del patrimonio del trust non è soggetto alla medesima imposta, al momento della devoluzione;<sup>160</sup>

Per ciò che concerne, invece, le operazioni di gestione compiute dal trustee durante la vita del trust (quali, ad esempio, eventuali atti di acquisto o di vendita di beni), esse sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.<sup>161</sup>

Trovano altresì applicazione, sussistendone i presupposti, le imposte ipotecaria e catastale, in misura proporzionale, rispettivamente per la formalità di trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi atti, in forza del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.<sup>162</sup>

L'applicazione sopra delineata di tale imposta al trust ha generato nel corso del tempo un rilevante contenzioso.

Si rileva, a tal proposito, che la Corte di Cassazione, in una prima fase, aveva condiviso la posizione interpretativa dell'Amministrazione finanziaria <sup>163</sup> riconoscendo legittima l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale all'atto dell'apporto di beni e diritti in trust affermando, appunto, che detta imposta «è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le

---

<sup>160</sup> Agenzia delle entrate, Circolare 34/E del 2022

<sup>161</sup> Agenzia delle entrate, Circolare 34/E del 2022

<sup>162</sup> Agenzia delle entrate, Circolare 34/E del 2022

<sup>163</sup> con le ordinanze 24 febbraio 2015, nn. 3735 e 3737 e 25 febbraio 2015, n. 3886

successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l'imposta è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli». <sup>164</sup>

Tale posizione veniva confermata con la successiva ordinanza 18 marzo 2015, n. 5322 e con la sentenza 7 marzo 2016, n. 4482, ove la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto, secondo cui «La costituzione di un vincolo di destinazione su beni (nel caso di specie attraverso l'istituzione di un trust), costituisce - di per sé ed anche quando non sia individuabile uno specifico beneficiario - autonomo presupposto impositivo in forza della L. n. 286 del 2006, art. 2, comma 47, che assoggetta tali atti, in mancanza di disposizioni di segno contrario, ad un onere fiscale parametrato sui criteri di cui alla imposta sulle successioni e donazioni».

Dopo un periodo transitorio, caratterizzato da pronunce che esternavano un orientamento non univoco con sentenze dalle motivazioni non risolutive e parziali rivisitazioni della posizione inizialmente espressa<sup>165</sup>, i giudici di legittimità sono giunti ad un radicale mutamento di orientamento.

In particolare, negli arresti più recenti in materia, la Corte di Cassazione, ripercorrendo nelle motivazioni la complessa evoluzione della vicenda, ha ritenuto di confermare l'interpretazione secondo la quale - essendo la «costituzione di vincoli di destinazione» assoggettata alla reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni - occorre tenere conto, ai fini della tassazione, del presupposto stabilito per tale imposta dal D.lgs. n. 346 del 1990, che impone la sussistenza «del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari», con ciò abbandonando la tesi iniziale della creazione di un autonomo presupposto impositivo.<sup>166</sup>

---

<sup>165</sup> Corte di Cassazione 30 maggio 2018, n. 13626 : “ «l'unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i «vincoli di destinazione», con la conseguenza che il presupposto dell'imposta rimane quello stabilito dall'art. 1 d.lgs. n. 346 cit. d<sup>165</sup> ordinanze 24 febbraio 2015, nn. 3735 e 3737

el reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari»

<sup>166</sup> Agenzia delle entrate, Circolare 34/E del 2022

A tal fine, la dotazione di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla – indeterminata – nozione di «utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone» (cfr. ordinanza n. 3886 del 2015, cit.), ma a quella di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario<sup>167</sup> (cfr. ordinanze 30 ottobre 2020, nn. 24153 e 24154)<sup>168</sup>.

Le medesime conclusioni sono state espresse anche nella giurisprudenza di legittimità successiva<sup>169</sup>.

### 3.3 LA POSIZIONE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE: LA CIRCOLARE 34/E

L'orientamento assunto dalla Suprema Corte, descritto nel paragrafo precedente, viene recepito dalla Agenzia delle Entrate nella Circolare 34/E in cui, chiaramente, si legge che “devono ritenersi superate le indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi, posti alla base dell'attività e del contenzioso, con riferimento agli atti di dotazione di beni in trust, specificamente contenuti nella circolare n. 48/E del 2007 ai paragrafi 5.2, 5.3 e 5.5.”

Diventa, quindi, pacifico che l'atto di dotazione del trust è da ritenersi sempre estraneo all'ambito applicativo dell'imposta di successione e donazione. Ciò perché va correttamente individuato nell'attribuzione finale del fondo in trust ai beneficiari l'effettivo trasferimento di ricchezza che, in ossequio al disposto di cui all'articolo 53 Cost., rappresenta l'unico momento in cui sorge il presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta di successione e donazione.<sup>170</sup>

---

<sup>167</sup> Agenzia delle entrate, Circolare 34/E del 2022

<sup>168</sup> Negli stessi termini, nonché le ordinanze 16 dicembre 2020, n. 28796; 8 luglio 2020, n. 14207; 3 marzo 2020, n. 5766; 11 marzo 2020, n. 7003; 19 febbraio 2020, n. 4163; 7 febbraio 2020, nn. da 2897 a 2902, che hanno riguardato diverse tipologie di *trust*.

<sup>169</sup> Cfr. nelle ordinanze 14 giugno 2021, n. 16688; 10 giugno 2021, n. 16372; 20 maggio 2021, nn. 13818 e 13819, nonché nella sentenza 30 marzo 2021, n. 871.

<sup>170</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

L’Agenzia delle Entrate non si limita però alla mera ricognizione della posizione della Suprema Corte, ma affronta anche una serie di questioni interpretative che prima di allora non avevano trovato una soluzione, ad esempio, le modalità liquidatorie del tributo e la conseguente applicazione di aliquote e franchigie.

Il trust, in tale ambito, viene ricostruito come un rapporto giuridico unitario e complesso, rilevante fiscalmente ai sensi dell’articolo 2, comma 47, D.L 3 ottobre 2006, n. 262, in quanto idoneo a determinare una attribuzione gratuita indiretta da parte del disponente ed a favore del beneficiario – che costituisce perfezionamento di una fattispecie “ a formazione progressiva”<sup>171</sup> , aderendo quindi alla teoria che vede la costituzione di vincoli di destinazione come una fattispecie impositiva a formazione progressiva, composta da diversi atti giuridici realizzati in diversi momenti , che vede il suo perfezionamento con l’attribuzione finale al beneficiario, il quale assume la qualità di soggetto passivo del tributo in quanto, come sopradetto , è questo il momento in cui sia manifesta il presupposto impositivo costituzionalmente previsto.

Nell’ambito del tributo donativo, è quindi possibile andare a qualificare il trust come un atto gratuito atipico <sup>172</sup> in cui l’indiretto effetto di arricchimento si determina in modo non istantaneo, bensì in esito al compimento di atti giuridici che, complessivamente, valgono a comporre una fattispecie unitaria ma progressiva, normalmente dilatata nel tempo, oltre che dotata di una dimensione programmatica.<sup>173</sup>

Dati per chiari tale profili, prima di procedere all’analisi del momento impositivo dell’attribuzione “ finale” ai beneficiari, è necessario specificare cosa preveda la circolare in esame per le diverse tipologie di atti.

---

<sup>171</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>172</sup> T.tassani , la tassazione degli atti gratuiti “ atipici” nell’imposta sulle donazioni tra rilevanza generale dell’arricchimento e requisiti formali,in giur.trib.,2022,587

<sup>173</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

In primis, per l'atto istitutivo con il quale il disponente esprime la volontà di costituire il trust, si legge nella circolare che "se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è assoggettato all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al trust."

In secondo luogo, la medesima imposta di registro in misura fissa, si applicherà anche per gli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli allo scopo del trust.

A tal proposito, si legge, nelle parole della Corte di Cassazione che tale atto : " «non determina effetti traslativi perché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo trasferimento ai beneficiari del trust». <sup>174</sup>

L'atto di dotazione del trust assume, quindi, una portata solo iniziale e strumentale e, in tale senso, contribuisce alla formazione della fattispecie normativa senza però perfezionarla. La mancanza di effetti traslativi va, quindi, interpretata quale assenza di un effetto di arricchimento certo ed eventuale del beneficiario ai fini del tributo successorio e donativo. <sup>175</sup>

#### 3.4 IL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: ATTRIBUZIONE DEI BENI AI BENEFICIARI

Secondo quanto fino ad ora è stato descritto, può dirsi pacifico che il presupposto del tributo si realizza nel trust nel momento dell'attribuzione "finale" ai beneficiari dei beni vincolati che determini, secondo le parole dell'Agenzia delle Entrate, un "effettivo incremento patrimoniale del beneficiario", <sup>176</sup> non dovendosi trattare di una generica utilità riconosciuta al beneficiario, ma di uno specifico spostamento

---

<sup>174</sup> cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 8082 del 2020

<sup>175</sup> M.lupoi e T.tassani, commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>176</sup> Circolare 34/E pag. 30

patrimoniale, di una attribuzione determinata di un bene o un diritto che faccia sorgere in capo al beneficiario, una posizione giuridica piena, certa ed attuale.<sup>177</sup>

Il soggetto passivo del tributo è, quindi, colui che riceve l'attribuzione "finale", ossia il beneficiario, escludendo così la figura del trustee, quella del disponente e il trust stesso e ne deriverà che, ai fini della liquidazione dell'imposta, le aliquote e le franchigie del tributo devono applicarsi considerando il rapporto personale, di coniugio o di parentela o di affinità, tra disponente e beneficiario<sup>178</sup> e che saranno determinate dalle regole vigenti al compimento dell'attribuzione e non, invece, quelle vigenti all'atto di segregazione o della istituzione del trust.<sup>179</sup>

Al tal proposito, si legge nella Circolare 34/E che: "In ordine all'individuazione del momento in cui si realizza l'effettivo trasferimento di ricchezza mediante un'attribuzione "stabile"<sup>180</sup> dei beni confluiti nel trust a favore del beneficiario, occorre far riferimento anche alle clausole statutarie che disciplinano il concreto assetto degli interessi patrimoniali e giuridici dell'istituto in esame. In particolare, è necessario analizzare puntualmente le clausole contenute nell'atto istitutivo e nello Statuto del trust o emergenti da ulteriori documenti.<sup>181</sup> Detta attribuzione stabile, infatti, in linea generale, si verifica all'atto di attribuzione dei beni<sup>182</sup>, formale o meno, dal trustee al beneficiario, ma potrebbe essere rinvenibile anche già all'atto

---

<sup>177</sup> M.lupoi e T.tassani, commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>178</sup> Si applicano le aliquote e le franchigie, previste all'articolo 2, commi 48 e 49 del decreto legge n. 262 del 2006, individuate, all'atto della attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.

Al riguardo:

a) nel caso in cui il beneficiario è il coniuge o un parente in linea retta del disponente, al valore del bene attribuito viene applicata l'aliquota del 4%, e una franchigia pari a 1.000.000 di euro;  
b) nel caso in cui i beneficiari sono fratelli e sorelle del beneficiario, l'aliquota applicabile è quella del 6% e la franchigia è pari a 100.000 euro;  
c) nel caso in cui i beneficiari sono altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta o affini in linea collaterale fino al terzo grado l'aliquota è del 6% e non è prevista nessuna franchigia; nel caso in cui i beneficiari sono altri soggetti l'aliquota applicabile è quella dell'8%.

<sup>179</sup> M.lupoi e T.tassani, commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>180</sup> Con tale espressione ci si riferisce, tipicamente, alle attribuzioni dei trust cd. Liberali, in quanto non derivano, da questo, alcuni vantaggi al disponente, al contrario degli altri trust in cui le attribuzioni possono essere variamente condizionate e quindi fuori dal perimetro del tributo successorio- donativo

<sup>181</sup> Agenzia delle entrate, Circolare 34/E del 2022

<sup>182</sup> La circolare fa " riferimento alla data dell'atto con il quale viene effettuato il trasferimento" ( pag.37)

di costituzione o di dotazione del trust, nell'ipotesi in cui i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l'arricchimento e l'ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell'istituzione del trust.<sup>183</sup>

Come abbiamo più volte avuto modo di sottolineare il trust è un rapporto giuridico caratterizzato dalla notevole complessità, nel quale confluiscono diversi soggetti, ognuno dei quali dotato di obblighi, diritti e poteri.

In particolare, il trustee è dotato di una vasta gamma di poteri: potere di nomina, di anticipazione, di risistemazione e di specificazione, alcuni dei quali, in specifiche circostanze, possono integrare la nozione di "attribuzione stabile" da cui consegue il c.d. "arricchimento" del beneficiario.

Infatti, come sostenuto da importante dottrina, sostenere che tale arricchimento a favore del beneficiario si verifichi soltanto quando un bene gli è trasferito, prospettiva sostenuta più volte dalla Corte di Cassazione, corrisponde a aderire a una visione "barbarica" del diritto civile, precisamente a quel "diritto romano volgare", per il quale il contratto di compravendita era un contratto reale che non si perfezionava se non con la consegna<sup>184</sup>. Al contrario, nei principi internazionali tipici che regolano il rapporto in trust, il diritto del beneficiario di pretendere immediatamente i beni che gli spettano può essere fatto valere perfino quando il trust sia stato legato a un termine non ancora decorso e, tale visione dell'equity, risulta di fondamentale importanza se si paragona alla troppa facilità per i contribuenti del nostro paese di mantenere in attività un trust per decenni o secoli dopo la maturazione delle definitive spettanze di ciascun beneficiario, al puro scopo di non farli mai "arricchire".<sup>185</sup>

---

<sup>183</sup> Agenzia delle entrate, Circolare 34/E del 2022

<sup>184</sup> M.lupoi e T.tassani, commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>185</sup> M.lupoi e T.tassani, commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

Approfondendo tale tematica, diversamente da quanto si riterrebbe in diritto civile, la c.d. attribuzione a termine , ad esempio : “ la proprietà X a Tizio il 31 dicembre 2045” è immediatamente esigibile da Tizio, qualora maggiorenne e capace, o ancora “ la proprietà Y al compimento dei 25 anni di Caio” risulta altrettanto esigibile nell’ordinamento anglosassone<sup>186</sup>, mentre , dalla mancata ricognizione di tal ipotesi nel nostro ordinamento come “ attribuzioni stabili”, deriva, come ovvia conseguenza, la mancanza di gettito.

Infatti, nonostante la Circolare sembri prevedere tali ipotesi quando afferma che l’attribuzione stabile “ potrebbe essere rinvenibile anche già all’atto di costituzione o di dotazione del trust, nell’ipotesi in cui i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili” sembra dimenticarsi che le varie fattispecie di arricchimento diverse dal trasferimento di beni non si verificano mai con riferimento all’atto istitutivo o donativo, ma nel corso della durata de trust.<sup>187</sup>

Con riferimento alla determinazione del valore dei beni, vincolati in trust e trasferiti ai beneficiari, si precisa che, ai sensi dell’articolo 2, comma 49 del decreto-legge n. 262 del 2006, l’imposta sulle successioni e donazioni è determinata applicando le aliquote previste al «valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati all’articolo 58, comma 1 del citato testo unico di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)». <sup>188</sup>

Si legge all’interno del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, al comma 4 dell’articolo 56, che “Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell’articolo 34, commi 3, 4 e 5 del medesimo testo ” chiarendo che il valore dei beni dovrà essere determinato in base alle specifiche disposizioni sopra richiamate, a seconda del tipo di bene trasferito, con riferimento alla data dell’atto con il quale viene effettuato il trasferimento.<sup>189</sup>

---

<sup>186</sup> Regola derivante dal caso: *Saunders v Vautier* (1841) 4 *Beav* 115 (Lord Langdale MR)

<sup>187</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>188</sup> Agenzia delle entrate, Circolare 34/E del 2022

<sup>189</sup> Ad esempio:

### 3.4.1 ATTRIBUZIONI “SENZA FORMALITÀ” E DIFFERENZA TRA DISTRIBUZIONI REDDITUALI E ATTRIBUZIONE DI NATURA PATRIMONIALE.

Le attribuzioni di cui fino ad ora si è fatto cenno rientrano nella tipologia delle c.d. “liberalità donative”, cioè, le vere e proprie donazioni ex art 769 cod.civ., per le quali, al verificarsi dei corretti presupposti, si applicano i meccanismi impositivi del tributo successorio-donativo con le aliquote e le franchigie specificatamente individuate per il tipo di rapporto intercorrente tra beneficiario e disponente.

Con il termine attribuzione “ senza formalità”, ci si riferisce al perimetro dei casi individuati dalla tipologia delle c.d. “ liberalità non donative” che si sostanziano in un tipo di elargizione che, mantenga gli effetti propri della donazione, ma non richieda le forme previste per quest’ultima.

In tali casi il donante vuole perseguire un intento liberale tramite uno strumento diverso dall’atto pubblico, in via mediata.

Nella fattispecie, l’arricchimento del beneficiario è una conseguenza ulteriore che deriva da atti che hanno una causa propria e costituisce un risultato che si aggiunge agli effetti prodotti dallo strumento giuridico utilizzato. Un esempio illustre è il trasferimento effettuato dal conto di un soggetto a quello di un altro soggetto tramite un ordine di bancogiro. Tale operazione è stata qualificata dalla Suprema Corte come una donazione tipica ad esecuzione indiretta, dal momento che il

- 
- Nell’ipotesi di attribuzione di un immobile, la base imponibile sarà determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data del relativo atto (cfr. articolo 14, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 346 del 1990).
  - Nel caso in cui l’attribuzione abbia ad oggetto azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, la relativa base imponibile sarà determinata assumendo la media dei prezzi di compenso o dei prezzi determinati nell’ultimo trimestre anteriore alla data dell’atto di attribuzione (cfr. articolo 16, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 346 del 1990)
  - nel caso in cui ad essere attribuiti sono azioni o titoli o quote di partecipazioni al capitale non quotate in borsa, né negoziati nel mercato ristretto, o quote di società non azionarie, la base imponibile viene determinata assumendo il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data dell’atto di attribuzione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato (articolo 16, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 346 del 1990).

soggetto elargisce denaro ad un altro soggetto utilizzando come strumento l'ente di credito, senza però ricorrere alla forma dell'atto pubblico.<sup>190</sup>

Fatta tale premessa, bisogna ora chiedersi come la libertà indiretta si inserisca all'interno del quadro applicativo della fattispecie del trust.

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 34/E, prevede che, ai fini della liquidazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, il soggetto beneficiario destinatario di tali attribuzioni dovrà provvedere alla loro registrazione a norma del comma 3 dell'articolo 56-bis del d.lgs. 346 del 1990, che prevede che le liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore dei residenti, possono essere registrate volontariamente<sup>191</sup>, applicandosi l'imposta prevista dall'articolo 56 del medesimo decreto.<sup>192</sup>

Dall'applicazione di tale norma è posta quindi in capo al beneficiario del trust, l'onere di provvedere alla registrazione volontaria dell'attribuzione patrimoniale, con la conseguenza che ricade su quest'ultimo il dovere di provvedere al versamento dell'imposta dovuta.<sup>193</sup>

Se il beneficiario non provvedere a tale registrazione si rende applicabile il comma 2 dell'articolo 56-bis del d.lgs. n. 346 del 1990 con riferimento all'accertamento delle liberalità indirette, ove ne ricorrano i presupposti<sup>194</sup>.

Nell'ultima parte del paragrafo della Circolare 34/E dedicato a tale tema, l'Agenzia distingue tra distribuzioni reddituali e attribuzioni di natura patrimoniale, con

---

<sup>190</sup>Salvisjuribus: Donazione, liberalità non donative e atti gratuiti non liberali <http://www.salvisjuribus.it/donazione-liberalita-non-donative-e-atti-gratuiti-non-liberali/>

<sup>191</sup> Ai sensi dell'articolo 8, testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro: 1. Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.

<sup>192</sup>Con la circolare n. 30/E del 2015 è stato chiarito che nel caso della registrazione volontaria in discussione, il rinvio operato nell'articolo 56-bis alle aliquote di cui all'articolo 56 (disposizione espressamente abrogata dal decreto legge n. 262 del 2006) debba essere inteso alle nuove aliquote e franchigie introdotte dall'articolo 2, comma 49, del medesimo decreto legge n. 262.

<sup>193</sup> Agenzia delle entrate, Circolare 34/E del 2022

<sup>194</sup> cfr. circolare n. 30/E del 2015; ordinanza 9 dicembre 2020, n. 28047

riferimento alle quali secondo quanto indicato al paragrafo 3.5 <sup>195</sup>della stessa Circolare:

- il patrimonio è rappresentato dalla «dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo "trasferimento" effettuato dal disponente (o da terzi) a favore del trust»;
- il reddito è rappresentato da «ogni provento conseguito dal trust, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel trust stesso».

Nel merito, l'Agenzia afferma che le distribuzioni reddituali non sono soggette all'imposta sulle donazioni. Tale distinzione tra attribuzioni di reddito e attribuzioni di patrimonio ha rilievo non solo nel caso di liberalità donative, in quanto tali formalizzate in un apposito atto, ma anche nel caso delle liberalità indirette, che l'Agenzia definisce «senza formalità».

Le liberalità indirette effettuate dal trustee a favore dei beneficiari non devono quindi scontare l'imposta sulle donazioni, anche se volontariamente registrate o confessate in sede di accertamento, se sono state eseguite utilizzando il reddito (nella sua definizione fiscale) accantonato del fondo in trust.

La prova della natura reddituale o patrimoniale dell'attribuzione grava in capo al beneficiario e deve essere supportata dalle evidenze contabili e documentali del trustee.<sup>196</sup>

### 3.5 TERRITORIALITA' ED ATTI FORMATI ALL'ESTERO

Un profilo di particolare interesse è quello riguardante la " territorialità " .

Si legge nella circolare 34/E che: " Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, trattandosi di una fattispecie di donazione definibile "a formazione progressiva", con cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee, i requisiti della territorialità individuati dall'articolo 2 del d.lgs. n. 346 del 1990, ovvero la residenza

---

<sup>195</sup> Determinazione dei redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44 comma 1 lettera g-sexies)

<sup>196</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

del disponente e la localizzazione dei beni apportati, devono essere verificati all'atto di apporto dei beni al trust, momento in cui si verifica l'effettivo "spossestamento" dei beni da parte del disponente per effetto della segregazione."<sup>197</sup>

La soluzione qui esplicitata dall'Agenzia appare corretta per quanto riguarda la posizione giuridica del disponente, il quale si spoglia della titolarità dei beni nel momento in cui realizza l'apporto in trust, definendo così la prima fase di quella progressiva ed indiretta attribuzione gratuita destinata a concludersi con l'arricchimento dei beneficiari, momento, quest'ultimo, in cui, seguendo la logica della formazione progressiva, andrebbe verificata l'effettiva esistenza in Italia dei beni "traferiti" in quanto rappresenta la vicenda che segna il perfezionamento della fattispecie e definisce l'arricchimento idoneo a rilevare la forza economica oggetto del tributo.<sup>198</sup>

Appare chiaro, quindi, che la soluzione interpretativa della Agenzia di verificare entrambi i presupposti indicativi di "territorialità" nello stesso momento, quello di effettivo "spossestamento dei beni da parte del disponente per effetto della segregazione", si presti a possibili utilizzi elusivi.<sup>199</sup>

In presenza dei presupposti per l'applicabilità della imposta di successione e donazione (così come quella ipotecaria e catastale) con riferimento ai trust esteri che risultano formati all'estero, la circolare 34/E, statuisce l'applicabilità delle medesime conclusioni operate ai fini delle imposte indirette.

Pertanto, si ritiene che l'atto di costituzione dei beni in trust che sia stato formato all'estero vada assoggettato a registrazione in termine fisso, in misura fissa, trattandosi di una donazione definibile "a formazione progressiva" in cui il

---

<sup>197</sup> Agenzia delle entrate, Circolare 34/E del 2022

<sup>198</sup> M.lupoi e T.tassani, commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>199</sup> Si pensi all'ipotesi di un trust istituito da un disponente non residente ed avente ad oggetto beni situati all'estero (es. denaro in conto corrente), a favore di un beneficiario residente in Italia. Se il denaro viene in seguito utilizzato dal trustee per acquistare immobili in Italia che sono poi attribuiti al beneficiario italiano, seguendo la tesi dell'Agenzia non vi sarebbe alcun rilievo impositivo per carenza del requisito della territorialità.

disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee.

Il citato documento di prassi sottolinea anche che tale obbligo di registrazione non contrasta con la circostanza che l'imposta sulle successioni e donazioni verrà applicata solo al momento dell'effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari.

Nella parte finale del commento dedicato a tale tema, l'Agenzia delle entrate, richiamando l'art.2 , del D.lgs. 346 del 1990, analizza il caso in cui il disponente del trust sia residente in Italia e il trustee attribuisca al beneficiario , sito all' estero , tutta o un parte del patrimonio.

L'articolo 2 del citato decreto , prevede che:

- in caso di donante o *de cuius* residente in Italia, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero.
- In caso di residenza all'estero del donante o del *de cuius*, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni ( e diritti) esistenti nello stato italiano.

Nel primo caso, cercando di applicare tali principi al trust, l'Agenzia delle Entrate, data la "formazione progressiva" della successione o donazione in tale fattispecie , ha parificato, ai solo fini fiscali, la figura del disponente con quella del *de cuius*, dando, così , nessuna rilevanza alla residenza del trustee o dei beneficiari.

Pertanto, per l'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui un trustee di un trust con disponente residente in Italia, attribuisca ai beneficiari italiani o no, beni in trust costituenti patrimonio e siti sia in Italia che all'estero, detta distribuzione costituisce il presupposto ai fini dell'assoggettamento all'imposta di donazione.<sup>200</sup>

Nel caso in cui il disponente non risieda in Italia, la già menzionata imposta sulle attribuzioni dei beni patrimoniali sarà applicata limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato.

---

<sup>200</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

### 3.6 L'IMPOSTA NELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI TRUST : TRUST "LIQUIDATORI" E "DI GARANZIA".

Una problematica che ha sempre caratterizzato l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, che oggi trova parziale soluzione nella circolare 34/E, è il fatto che tale imposta sia applicata indipendentemente dalla tipologia di trust<sup>201</sup>.

Questa modalità di applicazione indiscriminata dell'imposta successoria non consentiva però di prendere in considerazione la reale causa dell'operazione di cui il trust è parte, al fine di verificare se si trattasse di una causa di natura gratuita o liberale oppure, di una causa di natura onerosa che in nessun caso può giustificare l'applicazione del tributo successorio.<sup>202</sup>

Anche recentemente, nella bozza di circolare posta in consultazione nel mese di agosto 2021, l'Agenzia delle Entrate si era pronunciata esclusivamente sui trust liberali, omettendo altre tipologie ( es. trust " di scopo" ) , rendendo necessario, come auspicato dagli esperti del settore, un puntuale chiarimento.

Chiarimento, appunto, pervenuto con la circolare 34/E, che si pone l'obiettivo di porre nuove indirizzi interpretativi con riferimento ai "trust liquidatori" e i "trust di garanzia".

I cosiddetti trust di "scopo" sono quelli nei quali, diversamente da quelli c.d. "familiari", istituiti per lo più con finalità successorie, mancano i soggetti beneficiari delle attribuzioni che possano essere considerati destinatari di un effettivo arricchimento patrimoniale definitivo, in quanto i beni segregati nel trust sono utilizzati dal trustee per realizzare lo scopo del trust, non coincidente con l'attribuzione dei beni ai beneficiari. Tra questi, si riscontrano i trust "di garanzia" e i trust "liquidatori" istituiti, ad esempio, al fine di garantire o estinguere un debito

---

<sup>201</sup> S. Zagà, *L'applicabilità ai vincoli di destinazione ed ai trust della (re)istituita imposta sulle successioni e donazioni* cit. qui pp 10

<sup>202</sup> *Ibidem*

del disponente nei confronti dei propri creditori o dei creditori della società dallo stesso partecipata.<sup>203</sup>

In particolare:

- i "trust liquidatori sono istituiti per la realizzazione della liquidazione dell'attivo di una società in crisi finalizzata all'estinzione di un debito del disponente nei confronti dei propri creditori o di quelli della società dallo stesso partecipata;<sup>204</sup>
- i «trust di garanzia» rappresentano lo strumento attraverso cui il disponente trasferisce al gestore, beni o somme di denaro a garanzia del credito vantato da alcuni creditori, normalmente banche, che concedono finanziamenti.<sup>205</sup>

Proprio in ragione delle loro peculiarità, tali tipologie di trust stanno divenendo sempre più rilevanti, e, pertanto, destinatarie di maggiore attenzione sotto il profilo sia teorico sia operativo.

Presumibilmente, è proprio per tali ragioni che l'Agenzia delle Entrate ha deciso di considerare il tema attraverso la Circolare.

Si legge, nei primi commenti dedicati a tale tematica, che nel caso di trust di scopo di tipo " liquidatorio o " di garanzia", l'atto istitutivo e di dotazione vengono assoggettati, così come le altre tipologie di trust, all'imposta di registro in misura fissa.

L'Agenzia delle Entrate specifica però, oltre a tale regola generale, che in applicazione degli articoli 20 e 43, comma 1, lettera f) del D.P.R. n. 131 del 1986 e 6 della Tariffa, Parte prima, allegata al medesimo D.P.R., nell'ipotesi del trust c.d. di garanzia, all'atto istitutivo troverà applicazione l'imposta di registro in relazione

---

<sup>203</sup> Agenzia delle entrate, Circolare 34/E del 2022

<sup>204</sup> S. Loconte, Il momento impositivo del trust liquidatorio, in *Il Fisco*, 45, 28 novembre 2022, 4353

<sup>205</sup> In tal senso, si vd. M. Annibali, Il regime civilistico e fiscale del trust, in *Il Fisco*, 16, 2009, 2537. Circa la riconducibilità dei trust di garanzia entro i confini dei c.d. «trust di scopo» si era già espressa l'Agenzia delle Entrate con la circolare del 6 agosto 2007

alle “garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge” nella misura dello 0,50 per cento assumendo quale base imponibile la somma garantita.

Un ulteriore profilo in cui si rinviene l'intervento della Circolare riguarda il tema di trust liquidatori e di garanzia, che hanno ad oggetto le azioni di gestione del patrimonio compiute dal trustee durante la vita del trust, al fine di realizzare «scopi specifici».<sup>206</sup>

Sul punto, infatti, la Circolare interviene ribadendo essenzialmente due profili:

(i) anzitutto, che le operazioni di gestione del patrimonio saranno soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare caso per caso;

(ii) poi, gli atti con cui verranno poste in essere le attribuzioni del patrimonio da parte del trustee verranno valutati anch'essi caso per caso, sulla base degli effetti giuridici connessi.

La richiamata distinzione è assolutamente rilevante, perché è muovendo da detto presupposto che l'Amministrazione finanziaria giunge a prospettare due diversi "effetti fiscali" potenzialmente connotanti il trust liquidatorio.<sup>207</sup>

A tal riguardo, infatti - stante quanto emergerebbe dalla Circolare - nell'ambito dei trust liquidatori potrebbero verificarsi i presupposti per l'applicazione dell'imposta di donazione in via marginale o soltanto residuale.

Ciò si verificherebbe laddove, a seguito della liquidazione dei beni segregati in trust<sup>208</sup> e il pagamento di eventuali debiti del disponente, residui una parte del ricavato della vendita dei beni medesimi che sia attribuito a favore di un beneficiario soggetto terzo, così determinando un arricchimento dello stesso.

Oltre al primo scenario ora prospettato, nell'ambito dei trust liquidatori potrebbe, altresì, verificarsi l'ipotesi in cui l'imposta di donazione possa non trovare

---

<sup>206</sup> Per es. atti di acquisto o vendita di beni

<sup>207</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>208</sup> Come, a titolo esemplificativo, immobili o partecipazioni societarie.

applicazione per carenza del presupposto oggettivo<sup>209</sup>, mancando un trasferimento intersoggettivo di ricchezza.<sup>210</sup>

Nella prospettiva condivisa dalla Circolare detta ipotesi potrebbe venire in rilievo nel caso in cui, nell'ambito dei trust liquidatori:

- (i) il disponente ed il beneficiario coincidano;
- (ii) ed il ricavato della vendita dei beni venga attribuito al disponente medesimo.

Appare evidente come nella prospettiva condivisa dalla Circolare ciò che rilevi, al fine di ritenere realizzato il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni, è che si verifichi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale dei beni confluiti nel trust a favore del beneficiario.<sup>211</sup>

Alla luce delle considerazioni che precedono, e stanti i chiarimenti offerti dalla Circolare, emerge, dunque, un quadro in cui nello specifico ambito dei trust «di scopo» istituiti per finalità liquidatorie e di garanzia l'imposta sulle successioni e donazioni:

- (a) sia da considerarsi dovuta soltanto nel momento in cui, a seguito della devoluzione, si sia avuta verifica un effettivo arricchimento del beneficiario;
- (b) sarebbe comunque dovuta già al momento dell'apporto nell'eventualità in cui, già a partire da tale momento, sia riscontrabile un arricchimento effettivo del beneficiario;
- (c) non sia mai dovuta laddove, in ragione della fattispecie concreta, tale arricchimento non abbia avuto verifica alcuna.<sup>212</sup>

\*\*\*\*\*

---

<sup>209</sup> Di cui all'art 1, D.lgs.n. 346 del 1990

<sup>210</sup> M.lupoi e T.tassani, commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>211</sup> A.Ginex, Trust "liquidatorio": la tassazione dipende dall'attribuzione del residuo, in Euroconference news (Patrimonio e Trust) del 5 dicembre 2022.

<sup>212</sup> M.lupoi e T.tassani, commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

## CAPITOLO 4 : L'APPLICAZIONE DELL'IVA E DELL'IRAP AL TRUST

### 4.1 IL TRUST E LA SOGGETTIVITA' PASSIVA AI FINI IVA

### 4.2 LA RILEVANZA E L'APPLICABILITA' DELL'IVA AL TRUST

### 4.3 MODALITA' APPLICATIVE DELL'IRAP AL TRUST

### 4.4 L'IVIE E L'IVAFE ALL'INTERNO DELLA CIRCOLARE 34/E

\*\*\*\* \* \* \* \* \*

### 4.1 IL TRUST E LA SOGGETTIVITA' PASSIVA AI FINI IVA

Come analizzato nei capitoli precedenti, la legge finanziaria del 2007 ha avuto come effetto quello di aver integrato, nell'ambito della normativa tributaria interna, il trust ( articolo 1 comma 74 lettera a ),<sup>213</sup> assimilando tale fattispecie a quella dei soggetti passivi IRES ex articolo 73 del TUIR.

Si è ,inoltre , sottolineata la differenza che sussiste fra i trust commerciali e non commerciali ( par. 2.5) e, si è detto, che un trust può essere definito commerciale se per il perseguimento delle finalità dello stesso viene esercitata attività di impresa.<sup>214</sup>

Diversamente da quanto osservato sul piano delle imposte sui redditi e dell'imposta sulle successioni e donazioni, alcuna scelta legislativa è stata compiuta con riferimento al comparto IVA, dove non si ravvisano previsioni in materia di trust.<sup>215</sup>

Tuttavia, proprio la previsione di cui all'art. 73 TUIR, riconoscendo la possibilità per il trust di esercitare attività commerciale e di imputare in capo al medesimo gli utili prodotti, ha, sin da subito, generato interrogativi in merito alla rilevanza anche ai fini delle altre imposte, quali l'IVA (e l'IRAP), connesse all'esercizio di un'attività di

---

<sup>213</sup> Legge 27 dicembre 2006, n.296

<sup>214</sup> M. Lavaggi, "L'imposizione IVA nei confronti del trust commerciale", in *Teoria e Pratica della fiscalità dei trust. Dottrina, casi e soluzioni operative*, G. Frasoni e N. de Renzis Sonnino, Milano,2008, Ipsoa, pp.305-310 qui. p 305

<sup>215</sup> M. Cecci, Profili di rilevanza del trust in ambito IVA , in *Trusts*, 2022, 140.

tale natura; interrogativi a cui è stata fornita una prima risposta in favore della soggettività passiva del trust anche ai fini IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 48/E del 2007, ove si legge che “[...]il trust residente dovrà necessariamente dotarsi di un proprio codice fiscale e, qualora eserciti attività commerciale, di una propria partita IVA”.<sup>216</sup>

Per il quadro normativo rilevante per la fattispecie di trust, in tema di imposta sul valore aggiunto, si rilevano:<sup>217</sup>

- La direttiva 2006/112/CE, la quale, all’art. 9, disciplina il presupposto soggettivo per l’assoggettamento di una data operazione ad IVA disponendo che esso viene integrato da “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività” intendendosi per “«attività economica» ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”.
- La disposizione di cui all’art. 193 della medesima direttiva IVA, che si occupa di prevedere le condizioni per l’acquisizione dello status di soggetto passivo e debitore di imposta. In particolare, la richiamata norma sancisce, infatti, che “l’IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile”, con la conseguenza per cui la soggettività passiva viene collegata all’esecuzione delle operazioni rilevanti.

---

<sup>216</sup> Peraltro, anche il modello precompilato per la dichiarazione IVA rilasciato dall’Agenzia delle Entrate fornisce elementi utili nell’ottica del riconoscimento della natura di soggetto passivo ai fini IVA del trust laddove lo stesso compare nell’elenco dei soggetti tenuti, per l’appunto, alla presentazione della dichiarazione IVA. Per completezza, nella medesima circolare, anche con riferimento all’IRAP, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in senso favorevole alla soggettività passiva del trust riconoscendo che “il trust è tenuto altresì ad adempiere gli obblighi formali e sostanziali relativi all’IRAP previsti dal D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in quanto soggetto passivo rientrante, a seconda dell’attività svolta, nelle fattispecie di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ed e) del medesimo decreto”.

<sup>217</sup> Si sottolinea che ambedue le norme comunitarie trovano la propria trasposizione in ambito interno con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 rispettivamente negli artt. 4 e 5, per quanto riguarda la definizione del presupposto soggettivo, e nell’art. 17, con più puntuale riferimento alla definizione del soggetto passivo e del debitore di imposta.

Dal primo articolo – astrattamente applicabile ad un vasta platea di destinatari - risulta possibile ricavare un dato di estrema importanza ai fini dell'analisi della sentenza in commento: ciò che rileva ai fini dell'assoggettamento ad IVA di una determinata operazione non è certo la forma giuridica assunta da colui che compie l'operazione quanto, piuttosto, la natura economica dell'attività che tale soggetto svolge e nell'ambito della quale la cessione di beni o la prestazione di servizi viene effettuata.<sup>218</sup>

Pare quindi opportuno osservare, in particolare, che, prescindendo – quanto meno parzialmente - dall'assunzione di una determinata forma giuridica, la soggettività passiva, da un lato, richiede l'esecuzione di operazioni rilevanti ai fini IVA, e, conseguentemente, l'idoneità a divenire titolare di un rapporto giuridico in forza del quale le operazioni vengono compiute e, dall'altro, risulta collegata, come visto, alla individuazione del debitore dell'imposta, con sostanziale coincidenza delle due figure.<sup>219</sup>

#### 4.2 LA RILEVANZA E L'APPLICAZIONE DELL'IVA AL TRUST

Orbene, tracciate le coordinate generali, risulta utile sin da subito osservare che, a parere della più autorevole dottrina, se è vero che l'impianto normativo non menziona espressamente il trust tra i soggetti passivi ai fini IVA, è altrettanto vero che alcuna disposizione di segno negativo si ravvisa a riguardo e, soprattutto, che, come rilevato, la soggettività passiva ai fini IVA non risulta correlata alla particolare forma giuridica del soggetto (salvo l'ipotesi della presunzione di commercialità delle società) bensì all'attività di natura commerciale o agricola da questi svolta ovvero alla gestione imprenditoriale con la quale un'attività diversa viene organizzata.<sup>220</sup>

Si ritiene, dunque, che nell'ampia previsione dell'articolo 4 , comma 2 ,del D.P.R 26 ottobre 1972, che traspone nel nostro ordinamento le definizioni in tema di

---

<sup>218</sup> A. Comelli, Effettivo esercizio dell'attività imprenditoriale e detrazione IVA sugli acquisti, in *GT-Rivista di giurisprudenza tributaria*, 1995, 928.

<sup>219</sup> M. Cecci, Profili di rilevanza del trust in ambito IVA , in *Trusts*, 2022, 140.

<sup>220</sup> M. Cecci, Profili di rilevanza del trust in ambito IVA , in *Trusts*, 2022, 140.

presupposto soggettivo che troviamo nella direttiva 2006/112/CE all'articolo 9 ( par 4.1), che inserisce finanche "altri enti pubblici e privati ... o altre organizzazioni senza personalità giuridica", si possa trovare un valido fondamento per inserire la fattispecie di trust tra i potenziali soggetti IVA nel momento in cui siano integrate , chiaramente, le ulteriori condizioni previste dal citato articolo.<sup>221</sup>

Con riguardo alla fondamentale condizione di applicabilità dell'imposta, ovvero che il trust abbia ad oggetto un attività commerciale ( o agricola) , si specifica che, così come si era detto in tema di imposta sui redditi, tale determinazione dovrà essere individuata, anche ai fini IVA, tenendo conto del contenuto dell'atto istitutivo e che l'accertamento dei presupposti ai fini dell'applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 per quanto riguarda le operazioni afferenti alla gestione del trust, non può che interessare proprio il trust e, dunque, l'attività in funzione della quale esso è stato costituito, di cui il trustee si occupa in forza delle previsioni dell'atto istitutivo ed osservando le indicazioni del disponente.<sup>222</sup>

In relazione ad un *trust* commerciale residente, l'IVA si applica agli atti di dotazione del fondo da parte di soggetti esercenti attività di impresa, un'arte o una professione; l'imposta si applica altresì alle operazioni svolte durante l'attività del *trust* avente natura commerciale e, in ultimo, si applica alle assegnazioni di cui godono i beneficiari<sup>223</sup>.

In relazione agli atti di dotazione del fondo da parte di un soggetto esercente attività di impresa, il presupposto impositivo si verifica quando i beni vengono trasferiti a trust liberali per fini differenti rispetto all'attività di impresa<sup>224</sup>.

---

<sup>221</sup> G. Corasaniti, La soggettività passiva del trust ai fini delle imposte dirette diverse da quelle sui redditi

<sup>222</sup> M. Cecci, Profili di rilevanza del trust in ambito IVA , in *Trusts*, 2022, 140.

<sup>223</sup> M. Lavaggi, "L'imposizione IVA nei confronti del trust commerciale"

<sup>224</sup> *ibidem*

In tale circostanza, si verifica l'ipotesi prevista dall'articolo 2 comma 2, n.5 del D.P.R. n.633 del 1972 e tale attività va assoggettata all'Imposta sul Valore Aggiunto a meno che i beni oggetti del trasferimento non siano esenti<sup>225</sup>.

In relazione all'applicabilità dell'IVA alle operazioni svolte nell'esercizio dell'attività commerciale, è necessario fare riferimento alle differenti situazioni.

La normativa IVA applicabile sarà differente in relazione alla tipologia di trust a cui vengono devoluti i beni. Infatti, vi saranno differenze a seconda del fatto che il bene sia trasferito a favore di un trust di voto o di un trust costituito con funzioni di garanzia<sup>226</sup>.

La dottrina ritiene che l'IVA pagata su beni che poi sono utilizzati dal trustee al fine di svolgere una attività commerciale funzionale al raggiungimento delle finalità del trust, debba essere detratta in base alla disciplina prevista dagli articoli 19 e 19-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

L'articolo 2, comma 3, lettera b) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 stabilisce che se i beni oggetto di trasferimento costituiscono o sono relativi ad un ramo di azienda o ad un'azienda manca il presupposto oggettivo per applicare l'IVA.

Quindi tale trasferimento non è soggetto a tassazione<sup>227</sup>.

La dottrina è concorde nel ritenere che la normativa IVA sia applicabile al trust che svolge un'attività commerciale in maniera identica a come viene applicata a società commerciali o a enti non commerciali che, però, svolgono operazioni di natura commerciale.<sup>228</sup>

---

<sup>225</sup> M. Lavaggi, "L'imposizione IVA nei confronti del trust commerciale"

<sup>226</sup> *Ibidem*

<sup>227</sup> M. Lavaggi, "L'imposizione IVA nei confronti del trust commerciale"

<sup>228</sup> *ibidem*

#### 4.3 MODALITA' APPLICATIVE DELL'IRAP AL TRUST

Come introdotto alla fine del paragrafo § 2.1 , non essendo il trust specificatamente categorizzato all' interno della disciplina IRAP, risulta pacifico che laddove siano presenti i presupposti stabiliti dagli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 <sup>229</sup>, il trust può essere anche soggetto all'applicazione di tale imposta.

---

<sup>229</sup> Art 2:" 1. Presupposto dell'imposta e' l'esercizio abituale di una attivita' autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attivita' esercitata dalle societa' e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.

1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attivita' svolta presso le medesime strutture piu' del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attivita' svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione e' comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale

Art 3: " 1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o piu' delle attivita' di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta (3):

- a) le societa' e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonche' le persone fisiche esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;
- c) le persone fisiche, le societa' semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;
- d) (lettera abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dall'art. 1, comma 70, lett. a), n. 1) legge 28 dicembre 2015 n. 208) (1);
- e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonche' le societa' e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;
- e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonche' le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:

- a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle societa' di investimento a capitale variabile;
- b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
- c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell'articolo 13;
- c-bis) i soggetti che esercitano una attivita' agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonche' le cooperative

Data questa mancata categorizzazione è necessario fare una verifica caso per caso della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per applicare tale imposta al trust<sup>230</sup>. Ci si chiede, dunque, se e in quali casi il trust sia obbligato a presentare la dichiarazione IRAP.

L'Agenzia delle Entrate in relazione a tale quesito, nel punto punto 3.2 della Circolare 48/E/2007, precisa che: "Il trust è tenuto altresì ad adempiere gli obblighi formali e sostanziali relativi all'IRAP previsti dal D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in quanto soggetto passivo rientrante, a seconda dell'attività svolta, nelle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed e) del medesimo decreto".

Si legge, inoltre, nella risoluzione del 05/11/2088 n. 425- Agenzia delle entrate quanto segue: " Per il trattamento fiscale del reddito imputabile al trust, se quest'ultimo svolge, in via esclusiva o prevalente, un'attività di tipo commerciale esso va equiparato ad un ente commerciale. A tal proposito, qualora il trust svolga un'attività riconducibile ad una di quelle di cui all'art. 2195 c.c., il carattere commerciale della stessa si afferma a prescindere dall'esistenza di un'organizzazione di impresa; in caso contrario, per accertare il carattere commerciale dell'attività bisogna verificare la sussistenza di un'organizzazione di impresa. Il trust commerciale determina il proprio reddito in base agli artt. 81 e seguenti del TUIR ed è soggetto passivo IRAP oltre che IRES; esso è tenuto, altresì, a compilare il modello UNICO SC e a liquidare l'imposta relativa ai redditi conseguiti secondo le disposizioni di cui al Titolo II, Capo II, Sez. I, del TUIR"<sup>231</sup>.

Risulta importante sottolineare che l'articolo 3 del D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446 è relativo ai soggetti passivi ed annovera gli enti commerciali e gli enti non commerciali.

---

e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (2).

<sup>230</sup> N. L. de Renzis Sonnino, "La soggettività passiva IRES del trust"

<sup>231</sup> Risoluzione del 05/11/2008 n. 425 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Sussistono in dottrina incertezze circa l'assoggettabilità ad IRAP del trust in quanto non si tratta propriamente di un ente commerciale o non commerciale, bensì di un soggetto IRES assimilato a questi enti.

Ad ogni buon conto, anche volendo prescindere da queste considerazioni, dobbiamo constatare che il trust ente non commerciale è soggetto ad IRAP.

La base imponibile, tuttavia, non coincide con quella IRES, bensì con le spese sostenute per il lavoro dipendente ed altre spese della stessa natura.

Ebbene, poiché il trust generalmente non sostiene spese di questa natura, non vi è base imponibile IRAP e la prassi degli operatori del settore è quella di non presentare la dichiarazione IRAP.

#### 4.4 L'IVIE E L'IVAFE ALL'INTERNO DELLA CIRCOLARE 34/E

La legge di bilancio 2020 ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).<sup>232</sup>

In particolare, viene previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta 2020, sono soggetti passivi di tali imposte, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici (e soggetti equiparati) residenti in Italia.

Come noto, dette imposte mirano ad equiparare il trattamento fiscale relativo al possesso all'estero di immobili e attività di natura finanziaria da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato con quello previsto per gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia, per i quali si applica rispettivamente, l'imposta municipale propria (IMU) e l'imposta di bollo.<sup>233</sup>

Per effetto di tale modifica<sup>234</sup>, rientrano nell'ambito oggettivo dell'IVIE e dell'IVAFE, i soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale di cui al decreto legge n. 167 del 1990 per gli investimenti e le attività detenute all'estero,

---

<sup>232</sup> Agenzia delle entrate, Circolare 34/E del 2022

<sup>233</sup> Agenzia delle entrate, Circolare 34/E del 2022

<sup>234</sup> Il comma 710 modifica l'ambito soggettivo dell'IVIE e dell'IVAFE rinviando espressamente ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990

adempimento che si esplica mediante la compilazione del quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.<sup>235</sup>

Pertanto, i trust residenti in Italia devono assolvere al pagamento di tali imposte per gli immobili e le attività finanziarie detenute all'estero dal 1° gennaio 2020.<sup>236</sup>

La soggettività passiva si rinviene, dunque, nelle persone fisiche, negli enti non commerciali e nelle società semplici ( e soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5 del TUIR) residenti in Italia che siano proprietari dell'immobile sito all'estero o che vantino su quest'ultimo altro diritto reale.

Tuttavia, come noto, per giurisprudenza consolidata in materia nell'ordinamento italiano, il trust non è un soggetto giuridico ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell'interesse di uno o più beneficiari, formalmente intestati al trustee.

Come tale, pertanto, il trust non può essere proprietario di un bene immobile né titolare di un diritto reale di godimento sul medesimo.<sup>237</sup>

Tale titolarità spetta esclusivamente al trustee e non si può, quindi, non evidenziare l'assenza di alcuna giuridica argomentazione da parte dell'Agenzia nell'affermare apoditticamente che la soggettività passiva ricada sul trust invece che sul trustee quale proprietario o titolare di diritto reale di godimento.<sup>238</sup>

Si può intuire che l'Agenzia abbia inteso adottare una tale interpretazione al fine di effettuare un coordinamento tra soggetto su cui ricadono gli obblighi dichiarativi del monitoraggio fiscale e soggetto tenuto all'adempimento del tributo, i cui presupposti sono indicati sempre nel quadro RW.<sup>239</sup>

In realtà, il problema di non coincidenza di soggettività passiva individuata dalla disposizione normativa con quella risultante dall'interpretazione nella Circolare potrebbe non porsi tutte le volte in cui nell'ordinamento straniero il trust possa

---

<sup>235</sup> Agenzia delle entrate, Circolare 34/E del 2022

<sup>236</sup> Agenzia delle entrate, Circolare 34/E del 2022

<sup>237</sup> Cass.civ., 22 dicembre 2015, n.25800 e 27 gennaio 2017, n. 2043

<sup>238</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>239</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

essere riconosciuto come proprietario o titolare di diritto reale su un bene immobile. Si tratta, dunque, di fattispecie da esaminare caso per caso.<sup>240</sup>

L'Agenzia delle Entrate all'interno della circolare specifica ,infine, quando un trust sia considerato residente.

A tal proposito, si legge che :

- si considerano residenti nel territorio dello Stato, salva prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella cd. "white list", in cui, anche non contestualmente, almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.<sup>241</sup>
  
- Si considerano, altresì, residenti in Italia, i trust istituiti nei predetti Stati o territori non inclusi nella "white list" quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.<sup>242</sup>

Si precisa che l'IVIE è dovuta nella misura dello 0,76 per cento in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale diritto, con una franchigia di 200 euro.<sup>243</sup>

Occupandoci ora dell'IVAFE , l'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, si individuano, così come per l'IVIE, quali soggetti passivi le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici (e soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5 del TUIR) residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, e in proporzione alla quota e al periodo di detenzione.

---

<sup>240</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>241</sup> Agenzia delle entrate, Circolare 34/E del 2022

<sup>242</sup> Agenzia delle entrate, Circolare 34/E del 2022

<sup>243</sup> Agenzia delle entrate, Circolare 34/E del 2022

Coerentemente con l'impostazione adottata con l'IVIE, anche per l'IVAFE, i soggetti passivi sono individuati dalla Circolare nei trust residenti in Italia.

Dal 2020, anche l'IVAFE, si rende applicabile al trust sul valore di mercato dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell'impresa di assicurazione estera. In mancanza del valore di mercato, si deve far riferimento al valore nominale o al valore di rimborso.<sup>244</sup> L'imposta si applica, in misura differenziata, sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio.

Per i prodotti finanziari l'imposta è dovuta nella misura del 2 per mille del loro valore e fino alla misura massima di euro 14.000.

Per l'esatto perimetro di individuazione dei «prodotti finanziari» ai fini dell'IVAFE, occorre riferirsi all'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta di bollo di cui all'art. 13 della citata Tariffa.

Per «prodotti finanziari» si intendono quelli elencati all'art. 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.<sup>245</sup>

Per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a trust residenti in Italia l'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 100.

Inoltre, è possibile detrarre dall'IVAFE, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.<sup>246</sup>

In conclusione, la Circolare precisa che l'IVIE e l'IVAFE non devono essere assolte dai beneficiari di trust opachi in quanto mancherebbe il presupposto per l'assolvimento di tali imposte, vale a dire, la proprietà dell'immobile o la titolarità

---

<sup>244</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>245</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>246</sup> Agenzia delle entrate, Circolare 34/E del 2022

di altro diritto reale sullo stesso o la detenzione dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di deposito. Tale asserzione è tanto condivisibile con riferimento a entrambi i tributi quanto incomprensibile, soprattutto con riferimento all'IVIE, in ragione della possibile insussistenza del diritto di proprietà o diritto reale di godimento anche in capo al trust.<sup>247</sup>

\*\*\*\*\*

## **CAPITOLO 5 : PROBLEMI E QUESTIONI APERTE**

5.1 IMPOSTE SUI TRAFERIMENTI: LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IN RELAZIONE AD ATTRIBUZIONI EFFETUATI DA TRUST GIA' ESISTENTI

5.2 CRITICITA' SULLA EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DEL MONITORAGGIO FISCALE

5.3 PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LA DISTINZIONE FRA REDDITI E PATRIMONI

\*\*\*\*

5.1 IMPOSTE SUI TRAFERIMENTI: LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IN RELAZIONE AD ATTRIBUZIONI EFFETUATI DA TRUST GIA' ESISTENTI

Come descritto all'interno del Capitolo 3 di questo elaborato, in tema di imposta di successione e donazione, l'Agenzia delle Entrate prende atto dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che vede l'atto di dotazione del trust come estraneo all'ambito applicativo di tale imposta ed individua, correttamente, il momento in positivo nell'attribuzione finale del fondo in trust ai beneficiari che realizza l'effettivo trasferimento di ricchezza, il quale si pone, in ossequio al disposto di cui all'articolo 53 Cost., come unico momento in cui sorge il presupposto impositivo per il tributo successorio-donativo.

Dato questo cambio di orientamento, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 20 ottobre 2022, n.34/E, affronta, tra gli altri, quello che era stato evidenziato come

---

<sup>247</sup> M.lupoi e T.tassani, commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

uno dei più rilevanti “ non detti” della bozza di Circolare posta in pubblica consultazione l’11 agosto 2021, ossia il tema della liquidazione dell’imposta in relazione ad attribuzioni effettuate da trust già esistenti prima di tale inversione.

Nella Circolare , al paragrafo 4.4.5, in riferimento a tutti quei versamenti effettuati da soggetti diversi ( trust e trustee) da coloro i quali saranno i futuri soggetti passivi di imposta ( i beneficiari) e, soprattutto, in assenza del presupposto impositivo), adesso correttamente individuato nel momento della devoluzione finale), si distinguono 3 diverse fattispecie.

La prima è quella in cui i contribuenti abbiano liquidato e versato l'imposta al momento della dotazione del trust e l'attribuzione «finale» abbia ad oggetto: i) i medesimi beneficiari; ii) i medesimi beni e diritti sulla base dei quali è stata effettuata la liquidazione e il versamento delle relative imposte in sede di dotazione del trust. In questa ipotesi, secondo l'Agenzia delle Entrate, i versamenti effettuati «in entrata» andrebbero considerati a titolo «definitivo», configurandosi quindi una fattispecie di «rapporto tributario esaurito».

Posto che non sono di immediata comprensione le ragioni per le quali l'invarianza del patrimonio conferito in trust rispetto a quello poi assegnato ai beneficiari rappresenterebbe una condizione «necessaria» per considerare il rapporto «esaurito», la conseguenza di tale opinabile qualificazione giuridica del rapporto tributario sarebbe quella della preclusione per i contribuenti di richiedere il rimborso delle imposte già versate in sede di apporto iniziale dei beni in trust, anche laddove la base imponibile calcolata al momento delle successive attribuzioni ai beneficiari dovesse risultare inferiore a quella assoggettata ad imposizione iniziale e indipendentemente dall'eventuale decorso o meno del termine di decadenza triennale previsto dall'art. 42, comma 2, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 («TUSD»), a meno che ricorra la terza fattispecie.<sup>248</sup>

La seconda fattispecie è rappresentata dall'ipotesi in cui la devoluzione finale avvenga nei confronti di un beneficiario diverso da quello individuato al momento

---

<sup>248</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

della dotazione del trust ovvero abbia a riguardo beni diversi da quelli oggetto di dotazione iniziale. In questo caso, secondo l'Agenzia delle Entrate, «non si configurerebbe una fattispecie di rapporto esaurito», con la conseguenza che le imposte già versate al momento della dotazione andrebbero poi scomputate dall'eventuale imposta dovuta al momento della futura attribuzione.<sup>249</sup>

Terza e ultima fattispecie è quella in cui non sia ancora decorso il termine di decadenza triennale entro cui il contribuente può legittimamente richiedere il rimborso dell'imposta versata al momento della dotazione del trust, decidendo quindi di non avvalersi degli effetti derivanti dall'esaurimento del rapporto. In questo caso, per l'Agenzia, nulla osta al rimborso se ricorrono i presupposti e i termini previsti dall'art. 60, TUSD.<sup>250</sup>

Infine, il paragrafo 4.4.5. si chiude con l'indicazione che, in ogni caso, qualora l'atto di attribuzione dei beni al beneficiario dia luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta rispetto a quella assolta precedentemente (i.e., al momento della dotazione), il trustee sarà tenuto a presentare apposita denuncia, come stabilito dall'art. 19, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 («TUR»)<sup>251</sup>.

Secondo autorevole dottrina, nonostante il contenuto della circolare in rapporto a tale tematica appaia chiaro e puntuale, si riscontrano delle inopportunità dell'utilizzo di alcuni termini giuridici.

In particolare il prof. Giuseppe Corasantini, sottolinea, all'interno della rivista "Trust e attività fiduciarie", come il riferimento alla locuzione "rapporto tributario esaurito", utilizzata dalla Agenzia delle Entrate per individuare la "cristallizzazione" dell'imposta di donazione versata al momento della segregazione quando la devoluzione finale abbia ad oggetto i medesimi beneficiari e i medesimi beni individuati nell'atto di dotazione del trust, appaia concettualmente sbagliata, per il semplice fatto che l'istituto del trust non può essere "atomisticamente" suddiviso

---

<sup>249</sup> *ibidem*

<sup>250</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>251</sup> *ibidem*

nei due momenti della dotazione/segregazione e della devoluzione finale, trattandosi di una fattispecie a formazione progressiva che non consente di valutare isolatamente il momento della dotazione e il momento della devoluzione, essendo entrambe le fasi due “momenti” di un istituto che si realizza su una progressione temporale.<sup>252</sup>

In conclusione, per quanto riguarda l’adeguamento da parte delle direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate al mutamento di orientamento certificato con la circolare n. 34/E del 2022, con le conseguenti determinazioni in punto di rimborso delle imposte di donazione versate dai contribuenti al momento della dotazione del trust e, da un punto di vista processuale, in punto di conciliazione dei giudizi tributari incardinati a seguito dell’impugnazione dei provvedimenti taciti di diniego di rimborso, emerge che, una volta constatato, attraverso la puntuale disamina degli atti istitutivi, che nei casi concreti non emergono gli elementi per considerare i rapporti esauriti<sup>253</sup>, stanno procedendo, soprattutto all’interno degli accordi conciliativi delle controversie attualmente pendenti, a dare atto della volontà dei contribuenti di ottenere il rimborso ovvero di voler considerare le imposte versate «in entrata» quale acconto/anticipazione dell’eventuale imposta dovuta al momento della futura attribuzione.<sup>254</sup>

## 5.2 CRITICITA’ SULLA EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DEL MONITORAGGIO FISCALE

Con il decreto legislativo 28 giugno 1990, n. 167<sup>255</sup> è stata introdotta la disciplina del monitoraggio fiscale al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi

---

<sup>252</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>253</sup> i.e identità dei beneficiari e identità dei beni

<sup>254</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>255</sup> Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. 2. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all'estero e da attività estere di natura finanziaria.<sup>256</sup>

Nel corso degli anni, tale disciplina ha subito importanti modifiche, le ultime con la nota Circolare 34/E del 2022, che hanno inciso sull'ambito soggettivo, creando un clima di incertezza interpretativa per contribuenti e professionisti, in particolare con riferimento ai trust.

Prima di analizzare la specifica scelta della Agenzia delle Entrate consistente nella esclusione dagli obblighi di monitoraggio il guardiano, il trustee e il disponente, è necessario ripercorrere gli step che hanno segnato l'evoluzione della disciplina e il complicato rapporto di coordinamento con la disciplina dell'antiriciclaggio, a cui la normativa fiscale fa espresso richiamo.

Di particolare rilevanza sono state le disposizioni contenute nell'art. 9 della L. 6 agosto 2013 n. 97, che estende l'obbligo dichiarativo ai soggetti che rivestono la qualifica di "titolari effettivi", nozione perimetrata dalla disciplina antiriciclaggio.

Nella formulazione antecedente al 2013, la relazione giuridica fra i soggetti residenti e le attività estere era qualificata dalla «detenzione» che, secondo l'orientamento giurisprudenziale e la prassi amministrativa, doveva essere interpretata in maniera estensiva, tanto da includere nell'obbligo di cui all'art. 4 del D.L. 167 i soggetti residenti che avevano la disponibilità di fatto o la possibilità di movimentazione del patrimonio estero, pur non essendone titolari.<sup>257</sup>

Con riferimento alla disciplina dell'antiriciclaggio che detta la definizione di titolare effettivo, il quadro è cambiato con l'emanazione del D. Lgs. 25 maggio 2017, n.90, in recepimento della Direttiva UE 20 maggio 2015, n.2015/849, che elimina le precedenti soglie partecipative<sup>258</sup>, e ricomprende nel perimetro definitorio di "titolare effettivo" ogni soggetto che interviene nella vicenda negoziale del trust e,

---

<sup>256</sup> worldwide income principle

<sup>257</sup> In tal senso sent. Cass. 27 settembre 2017, n.22552 e circ. 23 dicembre 2013, n. 38.

<sup>258</sup> Nell'accezione vigente *ratione temporis*, il titolare effettivo del trust era (i) la persona fisica beneficiaria del 25 per cento o più del patrimonio del trust, (ii) la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce il trust e, (iii) in ogni caso, coloro che esercitano un controllo su almeno il 25 per cento del patrimonio del trust.

più in generale, qualsiasi persone che, in ultima istanza , eserciti il controllo sull'ente o sui beni ricompresi nel fondo in trust.

Il mutato quadro normativo ha posto il dubbio se l'obbligo dichiarativo dovesse riguardare anche i soggetti titolari dei poteri di rappresentanza, direzione e amministrazione, nonostante questi siano estranei ad una dimensione di vera e propria disponibilità o possesso delle attività e degli investimenti esteri del trust.<sup>259</sup>

Ad alimentare il clima di incertezza è stata l'assenza di coordinamento tra le norme sul monitoraggio fiscale e quelle in materia di antiriciclaggio, a cui ha contribuito il mancato aggiornamento del Provvedimento Attuativo previsto dall'art. 4 del D.L. 167, che per legge è chiamato alla concreta individuazione delle regole di adattamento delle nozioni provenienti dalla disciplina antiriciclaggio e che, tuttavia, è ancora fermo alla definizione di titolare effettivo ante riforma del 2017.<sup>260</sup>

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 34/E, ha chiarito la sua posizione sugli obblighi di monitoraggio fiscale dei soggetti titolari di poteri di amministrazione, direzione e rappresentanza, escludendolo per trustee, guardiani e disponenti per l'assenza di una relazione di titolarità, detenzione o possesso con le attività estere intestate al trust.

La medesima conclusione deve essere estesa alle persone fisiche residenti che, nelle società e negli enti che ricoprono il ruolo di trustee o guardiano, assumono funzioni direttive, amministrative e di rappresentanza, perché si tratta di soggetti titolari di poteri meramente dispositivi, in esecuzione di un mandato ad operare per conto ed in rappresentanza di altri.<sup>261</sup>

La posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate è certamente condivisibile dal punto di vista sistematico e non la si discute.

Tuttavia, sarebbe stata auspicabile una rappresentazione più puntuale in Circolare delle argomentazioni alla base delle esclusioni, perché riferite a soggetti che

---

<sup>259</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>260</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>261</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

presentano posizioni formalmente e sostanzialmente differenti (solo il trustee, ad esempio, è il proprietario formale del patrimonio segregato).

Per tutti, invece, la Circolare si limita a richiamare ragioni di proporzionalità alle finalità delle disposizioni fiscali e che la previsione di un obbligo generalizzato avrebbe comportato, da un lato, risultati irragionevoli, specie in presenza di soggetti comunque tenuti a monitorare il fondo in trust estero (trust o beneficiari-titolari effettivi residenti) e, dall'altro, una inutile e distorsiva moltiplicazione di adempimenti dichiarativi con riferimento al medesimo patrimonio estero, che è certamente contraria alla corretta attuazione del tributo connesso alle attività estere.<sup>262</sup>

L'esclusione opera salvo non vi siano situazioni patologiche, ad esempio, di interposizione fittizia, il più delle volte legate alla circostanza che i poteri rimasti in capo al disponente sono tali da far venir meno l'effettività stessa dell'attribuzione segregata e limitano i poteri di amministrazione e di disposizione del trustee.

In tali ipotesi gli obblighi di monitoraggio fiscale sul patrimonio estero, formalmente detenuto dal trust, ricadono sull'interponente-residente a cui è imputata l'effettiva disponibilità dei beni, indipendentemente dalla verifica dello status di titolare effettivo, che si riferisce solo «al possesso di partecipazioni o interessenze in società o altre entità ed istituti giuridici non fittiziamente interposti» (circ. 23 dicembre 2013, n. 38/E).<sup>263</sup>

Allo stesso modo, la causa di esclusione verrebbe meno se il coinvolgimento nelle vicende del trust dei titolari dei poteri di amministrazione, direzione e rappresentanza si traducesse in una forma di detenzione o possesso dei beni esteri o del relativo reddito secondo i termini suindicati. In altre parole, se detti soggetti si trovassero nella condizione di avere la disponibilità o la possibilità di movimentazione delle attività estere, ad esempio con il trustee o il guardiano che

---

<sup>262</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>263</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

compissero operazioni di smobilizzo o investimento sulle attività estere nel proprio interesse e non secondo il regolamento del trust, verrebbe a configurarsi una relazione qualificata con il patrimonio estero. Di conseguenza, non opererebbe più la causa di esclusione e anche costoro sarebbero obbligati alla compilazione del quadro RW, a prescindere dalla formale relazione giuridica con il fondo in trust.<sup>264</sup>

### 5.3 PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LA DISTINZIONE FRA REDDITI E PATRIMONI

Come anticipato alla fine del paragrafo ( 2.12), dedicato al tema della qualificazione dei redditi percepiti dal beneficiario, il D.L 26 ottobre 2019, n.124, inserisce, all'interno dell'articolo 45 TUIR , dopo il comma 4-ter, il comma 4- quater, secondo cui “ qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere fra redditi e patrimoni, l'intero ammontare percepito costituisce reddito”.

Appare chiaro, da tale disposizione, come gravi in capo al contribuente l'onere di provare la descritta suddivisione, con il rischio di vedersi tassato l'intero importo percepito qualora, al vaglio della Amministrazione, non abbia provveduto a produrre un soddisfacente corredo probatorio.

La prima problematica rinvenibile in tale disposizione, riguarda il fatto che quest'ultima si riferisce in modo generico ai trust “esteri” e sembrerebbe, di conseguenza , applicabile non soltanto a trust che abbiano la loro residenza in paesi “a fiscalità privilegiata” , ma anche a quelli residenti in paesi a “fiscalità ordinaria”.

Consequente a tale interpretazione, data la mancanza di un rinvio della disposizione sopradetta all'art.44 ,primo comma, lett. g-sexies),TUIR, sarebbe l'esclusione da tassazione, in via presuntiva, di tutte le attribuzioni provenienti da trust esteri diversi da quelli ex art. 44, in ragione della carenza di una fattispecie impositiva.<sup>265</sup>

---

<sup>264</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>265</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

Difatti, nell'ipotesi di trust opaco "non paradisiaco" risulta soggetta ad imposizione solo la distribuzione della dotazione patrimoniale iniziale.<sup>266</sup>

Su tale aspetto l'Agenzia delle Entrate, all'interno della Circolare 34/E, fa un importante chiarimento circa l'ambito soggettivo di applicazione e cioè:

- Per "trust esteri" devono intendersi i trust opachi fiscalmente residenti in stati o territori considerati a fiscalità privilegiata ex art. 47 – bis TUIR.

La Circolare chiarisce, in linea con il nuovo comma 4-quater introdotto con il D.L 26 ottobre 2019, n.124 all'articolo 45 TUIR e discostandosi da quanto affermato nella risoluzione 5 novembre 2008,n.425/E<sup>267</sup>, che l'intero ammontare percepito dal beneficiario residente costituisce reddito di capitale qualora non emerga, da apposita documentazione contabile predisposta dal trustee, la distinzione tra patrimonio, composta in primis dalla dotazione patrimoniale iniziale ed, in un secondo momento, da ogni eventuale successivo trasferimento effettuato in favore del trust.<sup>268</sup>

Appare chiaro, quindi, che allo scopo di determinare correttamente il reddito di capitale, ed evitare l'applicazione della predetta presunzione ex art 45, il trustee dovrà consegnare al beneficiario/beneficiari copia di documentazione contabile ed extra-contabile dalla quale dovrà risultare in modo chiaro, la distinzione della natura patrimoniale o reddituale delle attribuzioni effettuate, richiedendo, in sostanza, che il trustee sia in grado di mantenere una contabilità analitica in grado di distinguere la quota/attribuzione riferibile al valore dei beni in trust al momento del conferimento iniziale dalla quota riferibile ai redditi realizzati di anno in anno<sup>269</sup>.

Per quanto concerne l'imposta sulle successioni e donazioni, nel paragrafo 4.6 della Circolare, l'Agenzia distingue tra distribuzioni reddituali e attribuzioni di natura

---

<sup>266</sup> A condizione che sussistano tutti i presupposti per l'applicazione dell'impost sulle donazioni.

<sup>267</sup> In tale risoluzione era stato affermato che quando i proventi del trust sono accumulati nel trust e non distribuiti ai beneficiari, ogni successiva distribuzione ai beneficiari ha carattere patrimoniale e non reddituale.

<sup>268</sup> M.lupoi e T.tassani, commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>269</sup> Entrambi i valori devono essere considerati al netto di eventuali attribuzioni già effettuate a favore dei beneficiari.

patrimoniale, con riferimento alle quali secondo quanto indicato al paragrafo 3.5 della stessa Circolare:

- il patrimonio è rappresentato dalla «dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo "trasferimento" effettuato dal disponente (o da terzi) a favore del trust»;
- il reddito è rappresentato da «ogni provento conseguito dal trust, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel trust stesso».

Nel merito, l'Agenzia afferma che le distribuzioni reddituali non sono soggette all'imposta sulle donazioni.

Tale distinzione tra attribuzioni di reddito e attribuzioni di patrimonio, ha rilievo non solo nel caso di liberalità donative, in quanto tali formalizzate in un apposito atto, ma anche nel caso delle liberalità indirette, che l'Agenzia definisce «senza formalità»<sup>270</sup>

Le liberalità indirette effettuate dal trustee a favore dei beneficiari, non devono quindi scontare l'imposta sulle donazioni, anche se volontariamente registrate o confessate in sede di accertamento, se sono state eseguite utilizzando il reddito (nella sua definizione fiscale) accantonato nel fondo in trust. La prova della natura reddituale o patrimoniale dell'attribuzione grava in capo al beneficiario e deve essere supportata dalle evidenze contabili e documentali del trustee.<sup>271</sup>

---

<sup>270</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

<sup>271</sup> M.lupoi e T.tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023

## CONCLUSIONI

Nel mio elaborato, evidenzio l'evoluzione dell'istituto del *trust* nei secoli, partendo dall'ordinamento inglese di *Common Law* fino all'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano.

Ritengo importante segnalare che il *trust* è stato introdotto nell'ordinamento italiano nel 1985, a seguito della ratifica della Convenzione de L'Aja sulla legge applicabile ai *trust* e sul loro riconoscimento.

In seguito, l'Italia ha ratificato la Convenzione con la legge n. 364 del 1989, di fatto garantendo l'accesso al *trust* nel nostro ordinamento giuridico.

Nel corso del tempo il *trust* è stato oggetto di svariate pronunce giurisprudenziali, la maggior parte delle quali ha riconosciuto l'ammissibilità del *trust* all'interno dell'ordinamento giuridico italiano.

Dopo questa breve introduzione storica, sono passato ad esaminare gli elementi soggettivi ed oggettivi del *trust*, analizzando il processo dottrinale che nel corso del tempo, li ha individuati.

A seguito dell'analisi storico-civilistica dell'istituto del *trust*, sono passato ad analizzarne la tassazione diretta con particolare attenzione alle interessanti e nuove disposizioni introdotte con la Circolare 34/E del 20 ottobre 2022.

In primo luogo, dall'analisi delle fonti è emerso che, prima dell'entrata in vigore della Legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria del 2007), parte della dottrina era contraria al riconoscimento della soggettività tributaria del *trust*. A seguito di tale intervento legislativo, però, il *trust* è stato incluso tra i soggetti passivi IRES nell'articolo 73 del TUIR.

Si è inoltre vista la differenza che sconta l'imposizione dell'apporto di beni al *trust* sia a seconda della tipologia del bene o diritto, sia dal fatto che venga effettuato dal disponente-imprenditore o non imprenditore.

Con la seguente importante conclusione ovvero che i beni oggetto dell'apporto effettuato dall'imprenditore consistono in una destinazione di beni a finalità

estranee all'impresa che impone di rilevare i componenti reddituali positivi o negativi relativi ai beni medesimi, mentre il valore di quelli che coinvolgono l'apporto effettuato da un non imprenditore sarà quello fiscalmente rilevante che essi avevano per il disponente al momento dell'apporto.

A seguito di tale necessaria specificazione introduttiva, mi sono occupato del tema della residenza fiscale, analizzando la posizione della Agenzia delle Entrate nella circolare nota 48/E che individua, di norma, i criteri di collegamento nella sede dell'amministrazione e nell'oggetto principale.

A tal proposito, si è detto come il criterio della sede dell'amministrazione del trust è il criterio che meglio si adatta all'essenza dell'istituto: infatti, la sede dell'amministrazione combacia o con il domicilio del trustee oppure con il luogo dove i trustee si riuniscono per prendere le decisioni più importanti.

Dalle analisi svolte, è emerso anche che è di estrema importanza determinare se un *trust* svolge o meno un'attività commerciale.

Se, infatti, il *trust* svolge attività commerciale, il reddito da esso prodotto è reddito di impresa, tenendo in considerazione quanto previsto dall'articolo 73 commi 4 e 5 del TUIR che individua gli elementi da prendere in considerazione per determinare la commercialità dell'ente.

Sono pienamente condivisibili le conclusioni cui è giunta parte della dottrina e che propendono per un'interpretazione sistematica delle disposizioni sopra richiamate che risultano, quindi, pienamente applicabili al *trust*.

In conclusione, un'attenta analisi dei documenti del *trust* e delle attività svolte consentono di determinare se l'attività svolta per il tramite di tale istituto giuridico può essere ricompresa nell'ambito degli enti commerciali previsti dall'articolo 2195 c.c.

Si può affermare con certezza che la natura commerciale dell'ente è rilevante anche per applicare l'Imposta sul Valore Aggiunto.

Dal lavoro di tesi è emerso che, per quanto riguarda la tassazione diretta, i *trust* sono suddivisi in trasparenti e opachi.

I *trust* trasparenti sono quelli in cui il beneficiario del reddito è individuato e a cui il reddito viene imputato per trasparenza.

Quelli opachi, invece, sono caratterizzati dal fatto che non essendo individuato un beneficiario, il reddito prodotto si tassa e si patrimonializza in capo al *trust*.

A proposito del regime di imputazione dei redditi dei *trust* trasparenti, si è individuata una problematica riguardante la dissociazione tra la titolarità della fonte produttiva e la spettanza del risultato economico e si è concluso che il beneficiario delle utilità prodotte da un *trust* non riceve, quindi, una remunerazione avente natura reddituale a fronte di un impiego di capitale da parte sua, quanto una ipotesi di “reddito entrata” legalmente esclusa da imposizione, consistendo sostanzialmente in una liberalità indiretta.

Ci si augura quindi, a tal proposito, un chiarimento da parte della Agenzia delle Entrate.

Altra criticità individuata, riguarda la tassazione del *trust* opaco non residente e, in particolare, la conclusione della Agenzia delle Entrate nella Circolare 34/E in cui viene statuito che lo stabilimento di un *trust* in uno Stato UE o SSE sulla base dei criteri fissati dall'art. 73 TUIR, non costituisce condizione che consente di escludere *de plano* l'applicazione della disciplina per tali *trust*.

Per concludere la trattazione dedicata al capitolo sulle imposte dei redditi, mi sono occupato di come vengono qualificati i redditi dei beneficiari del *trust*, partendo dalla L. n. 296/2006 che, modificando l'art. 44, comma 1, lett. g-sexies), TUIR, li ha categorizzati, automaticamente, come redditi di capitale.

Con la conseguenza che trasformando tutti i redditi che il *trust* imputa ai beneficiari in redditi di capitale, si vanno a perdere le peculiarità che caratterizzano i singoli redditi percepiti a monte dal *trust* stesso.

Auspico che, in un futuro non troppo lontano, vi sia un intervento legislativo razionalizzante in modo da modificare la disposizione dell'articolo 44 comma 1) lettera g-sexies del TUIR così da garantire maggiore autonomia ad ogni componente reddituale.

La terza parte e quarta parte del mio elaborato sono dedicate al tema della tassazione indiretta del trust.

L'oggetto della mia analisi è consistito nella tassazione in base alle imposte sulle successioni e donazioni, l'IVA, l'IRAP, l'IVIE e l'IVAFE.

A seguito della reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni il *trust*, essendo un vincolo di destinazione costituito su beni mobili o immobili, è stato incluso nel campo di applicazione dell'imposta.

Nel mio elaborato, ho riportato varie pronunce delle Commissioni Tributarie relative all'individuazione del corretto momento impositivo del trust. In maniera condivisibile, nel rispetto della legge e della Costituzione, i giudici di merito hanno giustamente disatteso le vecchie posizioni dell'Amministrazione Finanziaria stabilendo che l'imposta sia da applicarsi nel momento in cui vi è la devoluzione del patrimonio del trust ai beneficiari, cioè quando si realizza un effettivo arricchimento.

Si è concluso, quindi, come l'Amministrazione Finanziaria abbia mutato il proprio orientamento, in particolar modo nella Circolare 34/E, individuando il corretto momento impositivo del tributo, non più, come i precedenti documenti di prassi, al momento della dotazione del trust, ma bensì nel momento di attribuzione finale di tali beni ai beneficiari che determini, secondo le parole dell'Agenzia delle Entrate, un "effettivo incremento patrimoniale del beneficiario".

In seguito, mi sono occupato anche di analizzare alcune "nuove" tematiche introdotte dalla Circolare 34/E, come le modalità applicative dell'imposta di successione e donazione ai trust "liquidatori" e "di garanzia".

Come anticipato, il quarto capitolo del mio elaborato tratta dell'applicazione dell'IVA, dell'IRAP, dell'IVIE e dell'IVAFE al *trust*.

L'applicazione di queste imposte ai *trust* commerciali non ha comportato grandi problematiche applicative e, ho rilevato, le modalità applicative sono state più lineari che nel resto delle imposte analizzate.

A conclusione del mio elaborato, ho ritenuto opportuno segnalare nel capitolo quinto alcune di quelle che, a mio modesto avviso, sono le problematiche e le questioni aperte riguardanti la disciplina tributaria del trust.

Senza animo di tediare chi mi legge, mi auguro un intervento legislativo che possa acclarare le problematiche evidenziate, incentivando in tal modo l'utilizzo di tale duttile istituto.

## **BIBLIOGRAFIA**

- A. Contrino, *Riforma del tributo successorio, atti di destinazione e trusts familiari*, in *Rivista di diritto tributario*, 2007
  
- A. D'Alessandro, *Obbligazioni e responsabilità del guardiano di un trust interno*, in *"Trusts e attività fiduciarie"*
  
- A. Ginex, *Trust "liquidatorio": la tassazione dipende dall'attribuzione del residuo*, in *Euroconference news ( Patrimonio e Trust)* del 5 dicembre 2022.
  
- A. Busani, *IL TRUST*, seconda edizione, 2022.
  
- BARLA DE GUGLIELMI, *I beneficiari: le posizioni beneficiarie*, in *Monegat-Lepore-Valas (a cura di), Trust. Aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone*, Torino, 2010, 265
  
- A. Busani, *Italiani senza norma costretti a guardare all'estero*, in *Il Sole 24 Ore*, 16 gennaio 2022.
  
- D. Stevanato, *La reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni: prime riflessioni critiche*, *"Corriere Tributario"* n. 3 2007
  
- F. Guffanti, *Nuove aliquote, franchigie ed esenzioni nell'imposta sulle successioni e donazioni*, *"Corriere Tributario"* n. 17 2007,

- F. P. Olivieri, *Il trust. Manuale tecnico operativo*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2018
  
- F. W. MAITLAND, *L'Equità*, (trad. di *Equity. A course of lectures*), a cura di A. R. Borzelli, Cambridge, Milano, 1979
  
- G. Corasaniti, *La soggettività passiva del trust ai fini delle imposte dirette diverse da quelle sui redditi*, in N. De Renzis Sonnino - G. Frasoni (a cura di), *Teoria e pratica della fiscalità dei trust*, Milano, 2008, 66
  
- G. F. Condò, *La figura del trustee*, in *"Trusts e attività fiduciarie"*
  
- G. Frasoni, *La disciplina del trust nelle imposte dirette*, in *Riv. dir. trib.*, 2007
  
- M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Milano, 2016, 263.
  
- M. Lupoi, *Trusts*, Milano, 2001, 546.
  
- M. Annibali, *Il regime civilistico e fiscale del trust*, in *Il Fisco*, 16, 2009, 2537
  
- M. C. MALAGUTI, *Il trust*, in *Atlante di diritto privato comparato*, a cura di F. Galgano, Bologna, 1992, p. 186
  
- M. Casalini, *"L'imputazione per trasparenza dei redditi del trust ai beneficiari- condizioni e conseguenze"*

- M. Cecci, Profili di rilevanza del trust in ambito IVA , in *Trusts*, 2022, 140.
  
- M. Lavaggi, “L'imposizione IVA nei confronti del trust commerciale”, in *Teoria e Pratica della fiscalità dei trust. Dottrina, casi e soluzioni operative*, G. Frasoni e N. de Renzis Sonnino, Milano, 2008
  
- M. Lupoi, “L'Agenzia delle Entrate e i principi sulla fiscalità dei trust”, [Commento a circ. Agenzia entrate 6 agosto 2007, n. 48/E]
  
- M. Lupoi e T. Tassani , commentario alla circolare 34/E. Milano 2023
  
- N. L. de Renzis Sonnino, “La soggettività passiva IRES del trust”, in *Teoria e pratica della fiscalità dei trust. Dottrina, casi e soluzioni operative*
  
- N. L. de Renzis Sonnino, *Il trust ed i redditi dei beneficiari*, in *trusts e attività fiduciarie*, 2007
  
- N. Lipari , *il negozio fiduciario*, milano , 1964.
  
- ROTA-BIASINI, *Il trust e gli istituti affini in Italia*, Milano, 2017, 66.
  
- S. BARTOLI, *Il trust*, Milano, 2001,

- S. Leuzzi, *Trust e mezzi di tutela in rapporto al “vincolo obbligatorio”*, in *Trust*, 4/2011
  
- S. Loconte, *Il momento impositivo del trust liquidatorio*, in *Il Fisco*, 45, 28
  
- S. Zagà, *L’applicabilità ai vincoli di destinazione ed ai trust della (re)istituita imposta sulle successioni e donazioni*, «Diritto e Pratica Tributaria», 5 /2010
  
- T.tassani , *la tassazione degli atti gratuiti “ atipici” nell’imposta sulle donazioni tra rilevanza generale dell’arricchimento e requisiti formali* ,in *giur.trib.*,2022,587
  
- T.tassani, *i trusts nel sistema fiscale italiano*, Pacini Editore, 2012
  
- V. Stuppia, *“La qualifica del trust quale ente commerciale o non commerciale”*, *Teoria e Pratica della fiscalità dei Trust. Dottrina, casi e soluzioni operative.*
  
- VALAS, *Il disponente*, in *Monegat-Lepore-Valas (a cura di), Trust. Aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone*, Torino, 2010, 171.
  
- ZANCHI, *Diritto e pratica dei trusts*, Torino, 2016, 54

## SITOGRAFIA

- Avv. Anna Maria Conti : “ la rilevanza fiscale del trust in italia al fine delle imposte sui redditi”: in <https://www.gionellaeassociati.com/2020/03/05/la-rilevanza-fiscale-del-trust-in-italia-ai-fini-delle-imposte-dirette>
- Salvisjuribus: Donazione, liberalità non donative e atti gratuiti non liberali <http://www.salvisjuribus.it/donazione-liberalita-non-donative-e-atti-gratuiti-non-liberali/>

## GIURISPRUDENZA

### CIRCOLARI DELIBERE E RISOLUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

- Circolare n.48/E, Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Roma 06/08/2007
- Circolare n.3/E, Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Roma 22 gennaio 2008
- Circolare n.34 /E, Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, roma 22/10/2022
- Risoluzione n. 286/E, Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Roma, 11 ottobre 2007
- Risoluzione n. 4/E, Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normative e Contenzioso, Roma, 4 gennaio 2008

## **CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA**

- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sentenza del 20 giugno 1991, Polystar, causa C-60/91
  
- Corte di Giustizia Unione Europea, Sentenza del 20 giugno 1996, Wellcome Trust Ltd, causa C-155/94

## **CORTE DI CASSAZIONE CIVILE**

- Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza, 18 marzo 2015, n.5322
  
- Cassazione Civile, sez. V-Tributaria, 30 maggio 2018, n.13626
  
- Cassazione Civile, sez. V-Tributaria, 29 maggio 2020, n. 10256
  
- Cassazione Civile, sez. IV-Tributaria, 24 febbraio 2015, numero 3735
  
- Cassazione Civile, sez. VI-Tributaria, 24 febbraio 2015, n. 3737

## **GIURISPRUDENZA CIVILE E TRIBUTARIA DI MERITO**

- Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, sez. II, sentenza numero 120, 30 ottobre 2009
- Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, sez. I, sentenza numero 12, 12 gennaio 2009
- Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, sez. II, sentenza numero 207, 26 settembre 2012

#### **GIURISPRUDENZA STRANIERA**

- High Court of justice [Gran Bretagna], 9 maggio 2003, in Trust, 2004, 589
- Royal Court [Gran Bretagna] Jersey, 21 gennaio 2010, in Trust, 2011, 669
- Royal Court Jersey, 19 dicembre 2019, in Trust, 2020, 3, 329